

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XIX NUMERO 1

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE
Giudici e giudici

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Il Comitato Pari Opportunità,
iniziative per la giornata
internazionale della Donna

LA PAGINA DEI CONVEGNI
Primo Corso di formazione ed
aggiornamento in diritto del lavoro

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
Regolamento per il tirocinio forense
a cura del Consigliere Segretario,
Avv. Umberto Mancuso

**Periodico Quadrimestrale
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Guido Casalino

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Lucia Apuzzo
Marianna Arpaia
Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Antonio Coppola
Maria Coppola
Renata Gaeta
Gianluca Granato
Eliana Libroia
Emiliana Matrone
Andrea Milo
Angelo Mondelli
Marianna Polito
Gaetano Riccio
Giuseppina Romano
Eleonora Stefanelli
Rossella Ugliano

Hanno collaborato a questo numero

Francesca Coppola
Laura Giudice

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato a mezzo mail,
non sarà restituito

Impaginazione e stampa

PIBIESSE srl

cell. 081 929449
info@pibiessesrl.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal web

© 2022 Foto
PIBIESSE srl

© 2022 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore



Museo archeologico nazionale
della Valle del Sarno
SARNO
Palazzo Capua

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	DOTTRINA <i>Giuseppina Romano</i> Il caro carburanti e la riscoperta del reato di manovre speculative su merci	26
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>Laura Giudice</i> Il Comitato Pari Opportunità, iniziative per la giornata internazionale della Donna	6	<i>Gaetano Riccio</i> <i>Eliana Libroia</i> L'ordine di protezione europeo nelle fonti normative UE ed interne	29
GIURISPRUDENZA <i>Lucia Apuzzo</i> Legittimo l'impedimento dell'imputato tratto libero a giudizio ma detenuto per altra causa: il giudice che procede deve disporre la traduzione	9	LA PAGINA DEI CONVEGNI <i>La Redazione</i> Primo Corso di formazione ed aggiornamento in diritto del lavoro	33
<i>Marianna Arpaia</i> Lesione del diritto di autodeterminarsi per ritardo di diagnosi	13	NOTIZIE DAL CONSIGLIO <i>A cura di Barbara Barbato</i> News COA Regolamento per il tirocinio forense a cura del Consigliere Segretario, Avv. Umberto Mancuso	35
<i>Francesca Coppola</i> Somministrazione dei vaccini ai figli minori e dissenso del genitore separato	14	Calendario degli incontri con i Delegati del Distretto di Corte di Appello di Salerno, Avvocati Maria Annunziata e Vincenzo Nocilla	43
<i>Renata Gaeta</i> Gli effetti della convivenza more uxorio sull'assegno di divorzio	16	News CASSA FORENSE Avviso per le società tra avvocati (STA)	43
<i>Emiliana Matrone</i> Procedura civile: il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ex art. 630, comma 3, c.p.c. non è atto endoprocessuale, sicché non richiede necessariamente il deposito telematico	18	Bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale - scadenza 15/06/2022	44
<i>Eleonora Stefanelli</i> Cartella di pagamento ed accesso del contribuente: il concessionario della riscossione è tenuto a conservare la copia	21	Bando per servizio di prestiti agli iscritti under 35 anno 2022 - scadenza 31/10/2022	45
		Bando per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri estivi diurni dei figli minori di iscritti alla Cassa - scadenza 31/10/2022	47
		Statistiche iscritti	48

Editoriale di Luigi Ciancio

Giudici e giudici

È da diciannove anni che scriviamo su questa rivista e sin da tale epoca abbiamo criticato la celebrazione della inutile cerimonia dell'anno giudiziario che ben più modestamente può essere ricordato con una relazione annuale da inviarsi a tutte le Corti di Appello del paese.

Anche perché queste cerimonie servono a segnalare solo i grossi problemi che il mondo giudiziario vive ab immemorabile ma senza indicare una soluzione degli stessi.

La cerimonia di quest'anno è apparsa più come una difesa a quanto recentemente avvenuto nella magistratura che non di quanto invece sarebbe necessario per ripristinare un modus operandi di un mondo, quello giudiziario, che ha bisogno di un rinnovamento totale. Anche e soprattutto perché la Giustizia, quella con la G maiuscola, ha segnato nell'anno decorso una parabola discendente cui anche (o solo) il cittadino comune ha conosciuto, anche se tardivamente, la fragilità di un sistema giudiziario nel quale aveva sempre creduto.

L'uomo comune ha dovuto sapere che chi amministra la giustizia occupa il posto del quale "decide" non per meriti acquisiti nell'applicazione di una legge giusta non solo perché appartiene a questa o a quella corrente giudiziaria.

Ha dovuto sapere che per assegnare la titolarità di una carica ambita (presidente, procuratore capo, procuratore generale etc...) era indispensabile tener conto di un sistema, quello cosiddetto Palamara, che determinava le assegnazioni con accordi di reciprocità. Tu mi dai un incarico, io te ne riconosco uno a te: un vero e proprio manuale Cencelli che è servito ad amministrare la magistratura per anni. Fino a quando il sistema è scoppiato. Accordi non rispettati, lotte fratricide, atteggiamenti deplorabili ed arroganti.

A fronte di una caduta libera della credibilità e del prestigio della magistratura (almeno di parte di essa) occorre. ritrovare l'etica e la riabilitazione andate perdute.


SI parla da sempre, e ancorché oggi, di una riforma della giustizia: la si faccia senza cedere a compromessi ed ingerenze che tendono a frenare e non a migliorare.

La magistratura, in questo momento, è un corpo malato: ha bisogno di cure imprescindibili e non di palliativi.

E quale miglior medico dei magistrati stessi, quelli non compromessi, quelli che hanno scelto di fare i Giudici per vocazione, quelli che applicano le leggi in maniera imparziale, senza subire veti o interferenze esterne. Insomma, i Giudici con la G maiuscola.

Gli altri quelli con la g minuscola, quelli inefficienti, quelli compromessi vengano banditi e messi ai margini dagli stessi Colleghi.

Una giustizia giusta e una magistratura responsabile: è questo quello che chiede il cittadino comune. È un atto dovuto al quale nessuno può e deve sottrarsi.





Allegoria della
"Legge Civile" e ritratto di
Giustiniano, dettaglio delle
"Scienze ed Arti",
parte sottostante del grande
affresco intitolato Trionfo
di San Tommaso d'Aquino,
opera del Bonaiuti,
del Cappellone
degli Spagnoli a Firenze.

Voci dal Palazzo di Giustizia

Laura Giudice

Il Comitato Pari Opportunità, iniziative per la giornata internazionale della Donna

Il Comitato Pari Opportunità, nella sua funzione di garante della parità e dell'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense, fin dal momento della sua istituzione, ha inteso promuovere le politiche delle pari opportunità muovendosi su due fronti: all'interno ed all'esterno della categoria.

All'interno della categoria, fin da subito ha istituito lo sportello informativo di ascolto in materia di pari opportunità e di tutela antidiscriminatoria; inoltre, su impulso dell'avv. Luisa Citro Calabrese, componente del comitato, il CPO ha richiesto al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore e al Comune di Nocera Inferiore la concessione di stalli per le strisce rosa presso gli uffici giudiziari per le donne in gravidanza. Tante altre iniziative sono già al vaglio del Comitato in favore degli avvocati.

Il compito del Comitato, però, non deve essere svolto solo all'interno della categoria, ove non vi sono particolari problemi di discriminazione.

Elevata è, infatti, la stima tra i colleghi che siano essi uomini, donne, con disabilità o di colore; tanto è vero che, da quando è aperto lo sportello ad oggi non vi è stata alcuna segnalazione.

Le vere criticità sono all'esterno della categoria, pertanto è necessario per il Comitato adoperarsi affinché la società riconosca la parità di genere e venga abbattuto il muro della disuguaglianza. In quest'ottica il Comitato Pari Opportunità, supportato dal Presidente del nostro Tribunale, dott. Antonio Sergio Robustella, il quale abbraccia sempre con entusiasmo le iniziative del Comitato, in occasione della giornata

internazionale della donna, coerentemente alla scelta di operare su più fronti, ha organizzato tre eventi: un primo evento, rivolto esclusivamente alla categoria forense; un secondo evento, rivolto anche al cittadino e un terzo evento, rivolto alle scuole. Fondamentale è stata la sinergia tra tutti i componenti del Comitato per la realizzazione di tre eventi in un unico giorno.

Nello spazio antistante il Giudice di Pace, è stata allestita una mostra fotografica ed artistica dal titolo "Essere Donna", le cui opere esposte hanno dato non pochi spunti di riflessione.

Il Comitato ha voluto, innanzitutto, omaggiare le donne avvocate che sono riuscite ad imporsi in un mondo ancora troppo ancorato alla figura



dell'uomo avvocato. Si è voluto creare un ponte immaginario tra Lidea Poet, prima donna avvocata (foto ricercata in archivio dalla fotografa Maria Vastola) e l'avv. Maria Masi, prima Presidente Donna del Consiglio Nazionale Forense. Due donne che in momenti diversi hanno fatto e fanno la storia dell'avvocatura italiana.

L'artista Anna Pellegrino ha realizzato un ritratto della giovane Malala, premio Nobel per la pace, giovane attivista pakistana da sempre impegnata per il diritto all'istruzione delle bambine pakistane sotto il regime talebano.

Gli artisti Fiore Robustelli e Hylde Salerno, con le loro opere, rispettivamente "caro ted" e "clau-

strophobia” di grande impatto emotivo, hanno rappresentato le donne vittime di violenza.

Il fotografo Luigi Crescenzo ha immortalato, nella sua opera intitolata “Luci”, le luci riflesse negli occhi della moglie, la nostra collega Maria Laura Squitieri e delle loro figlie adottive Myrela e Mileni, meravigliosa immagine di famiglia a colori.

Le artiste Marilena Palomba e Orsola Supino, con le opere, rispettivamente “effimera perfezione e carezza”, hanno voluto porre l’accento sull’interiorità della donna e sulla loro dolcezza di spirito.

La scultura di Cesare Matrone “la Giustizia”, realizzata con materiale riciclato, ha imperato al centro della mostra.



Anche i nostri colleghi hanno voluto dare il loro contributo: il collega Alfonso Lenza con lo splendido ritratto della collega Ilaria Salzano e il collega Michelangelo Cirillo con la rappresentazione scultorea della donna.

Il Comitato, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine, su impulso delle consigliere avv. Barbara Barbato e Caterina Ferrara non poteva, però, non dedicare questa giornata anche alle donne e ai bambini dell’Ucraina e a tal fine ha messo in moto la macchina della solidarietà.

Il CPO ha voluto investire della raccolta fondi l’Unicef, da sempre in prima linea in difesa dei più piccoli.

Sempre in mattinata, il Comitato, nella persona del componente delegato, avv. Rita Marchitello, ha incontrato gli alunni del Liceo G. B. Vico di Nocera Inferiore per un confronto sul tema “i diritti delle Donne”. Tale intervento si colloca all’interno di un progetto intrapreso dal CPO nelle scuole, volto alla sensibilizzazione degli alunni sui temi delle pari opportunità e differenze di genere.

Nel pomeriggio, si è tenuto un convegno dal titolo “La Donna nella professione forense - Misure a sostegno”, durante il quale sono stati affrontati ed analizzati temi che riguardano gli ostacoli che la donna ha incontrato - e tuttora incontra - nell’esercizio della professione forense.

A portare i saluti il Presidente del nostro Consiglio dell’Ordine, avv. Guido Casalino e la Presidente del Comitato Pari Opportunità, avv. Caterina Ferrara.

Il Comitato ha avuto l’onore della presenza della Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Maria Masi, pioniera della cultura delle pari opportunità, che, nonostante tutti i suoi impegni istituzionali, ha partecipato, con grande piacere, al convegno e si è voluta soffermare sulla differenza di genere che ancora oggi persiste tra uomo e donna nel mondo dell’avvocatura.

La folta platea di colleghi collegati ha potuto ascoltare l’avv. Aniello Cosimato, Consigliere Nazionale Forense, già storico Presidente del nostro Consiglio dell’Ordine, che, nel portare i suoi saluti, ha disquisito ampiamente della prima avvocatessa, vera icona dell’emancipazione femminile, Lidia Poet e di tutti gli ostacoli da


Lei affrontati per poter accedere alla professione forense.

L’avv. Mara D’Alessio, membro del Comitato, ha introdotto molteplici argomenti e spunti di riflessione. Ha messo a confronto il nostro Ordine con Ordini di altre categorie ed ha posto interrogativi a cui ha sapientemente dato risposta l’avv. Marisa Annunziata, componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense.

La collega Annunziata ha riportato, inoltre, dati statistici per fotografare il GAP tra uomo e donna nella nostra professione.

Le donne hanno raggiunto il 48% degli iscritti alla Cassa forense.

Questo potrebbe essere un dato fuorviante per



la categoria perché porterebbe a pensare che si sia effettivamente raggiunta una uguaglianza di genere.

Così non è.

Vi è un ulteriore dato: statisticamente le donne guadagnano la metà degli uomini

E questo è costante in tutta la Nazione.

La differenza di reddito, per tutta la carriera, da 30 a 70 anni, resta identica, ossia, la donna ha sempre un reddito pari alla metà rispetto all'uomo.

La differenza di genere, nonostante tutti gli sforzi e tutte le conquiste, delle donne è ancora molto presente.

È necessario che tutta la categoria si impegni affinché la donna non sia più considerata solo come l'angelo del focolare domestico; ma una

donna capace, con autorevolezza ed equilibrio, di esercitare la professione forense, tanto quanto l'uomo.

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore è per la maggior parte formato da donne a dimostrazione del fatto che la donna può esercitare la propria professione e può anche impegnarsi a favore della categoria.

Il Comitato proseguirà la sua opera di sensibilizzazione e di tutela delle proprie colleghe, perseguendo sempre un unico obiettivo: trasmettere l'idea della categoria delle avvocate libere da qualsiasi tipo di ghetizzazione discriminatoria, avvocate scelte dai clienti per la loro diligenza, per la loro competenza e per la loro professionalità.

Giurisprudenza

Lucia Apuzzo

Legittimo l'impedimento dell'imputato tratto libero a giudizio ma detenuto per altra causa: il giudice che procede deve disporre la traduzione

Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 marzo 2022, n. 7635

Con ordinanza n. 23147 del 14 aprile 2021 (dep. 11 giugno 2021) la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: "Se la detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione". Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7635 (ud. 30.06.2021 dep. il 30.03.2022) hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporre la traduzione". Ma ricostruiamo i termini della vicenda. La Corte di Appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza del Tribunale di Crotone con cui l'imputato era stato giudicato colpevole del reato di evasione. La difesa promuoveva ricorso in Cassazione denunciando, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado. In particolare, il difensore dell'imputato aveva rappresentato al Tribunale che l'imputato fosse detenuto agli arresti domiciliari per altra causa. Il giudice aveva rinviato l'udienza ma senza disporre la traduzione dell'imputato per la successiva che si era, quindi, svolta senza la sua partecipazione, pur permanendo le condizioni di restrizione. A parere della difesa, la Corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di nullità del primo giudizio, ha ritenuto erroneamente insussistente il dovere del giudice di disporre la traduzione dell'imputato; secondo questa tesi, sarebbe l'imputato stesso a doversi attivare presso il giudice del diverso

procedimento in cui era stata applicata la misura, per ottenere l'autorizzazione a recarsi in udienza, pur in assenza di una disposizione di legge in tal senso. Secondo il ricorrente, nella nozione di legittimo impedimento a comparire dovrebbe ricomprendersi qualunque limitazione della libertà personale, con la conseguenza che il giudice dovrebbe concedere un rinvio dell'udienza al fine di consentire la partecipazione dell'interessato, a meno che lo stesso non abbia manifestato rifiuto a presenziare. La Sesta Sezione, investita del ricorso, rilevava che sul punto si registrava un contrasto interpretativo. Secondo il primo orientamento (ex multis anche S.U. n. 37483 del 26/09/2006, Arena e S.U. n. 35399 del 26/06/2010), l'imputato tratto a giudizio in stato di libertà e poi ristretto per altra causa successivamente, versa in uno stato di legittimo impedimento, qualora non ne sia ordinata la sua traduzione. Non si può, conseguentemente, procedersi in assenza dell'imputato, a meno che lo stesso non abbia espressamente rinunciato a presenziare. Qualora si dichiarasse l'assenza e non vi fosse una espressa rinuncia a comparire, ne deriverebbe la nullità di tutti gli atti compiuti. Secondo l'altro filone esegetico, l'imputato in stato di libertà citato a giudizio e dichiarato assente o contumace, ha l'onere di segnalare tempestivamente il suo stato di detenzione, se non emerge dagli atti o non sia comunicato altrimenti, nonché la sua volontà di partecipare al giudizio. In mancanza, l'imputato non potrebbe, successivamente, chiedere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al processo. I giudici della Sesta Sezione, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, avevano evidenziato che il difensore dell'imputato, dinanzi al giudice di prime cure, aveva rappresentato lo stato di detenzione dello stesso per altra causa e, contestualmente, aveva chiesto di disporre la traduzione al fine di poter partecipare al processo; il Tribunale di Crotone aveva disatteso l'istanza e celebrato il processo, ritenendo che, in mancanza di una specifica richiesta di partecipazione da parte dell'imputato, lo stato di detenzione per altra causa non integrasse una ipotesi di legittimo impedimento né ciò facesse sorgere il dovere in capo al giudice procedente di disporre la traduzione. Ricostruita in fatto la vicenda, il Collegio, nell'ordinanza di rimessione, analizza l'indirizzo interpretativo già tracciato da S.U. n. 37483 del 26/09/2006, evidenziando che la conoscenza da

parte del giudice procedente di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di assenza o di contumacia, dichiarazione che potrà aversi solo qualora l'imputato acconsenta alla celebrazione del giudizio in sua assenza ovvero, se detenuto, rifiuti di assistervi; lo stato di privazione della libertà personale per altro titolo in cui viene a trovarsi l'imputato costituisce un legittimo impedimento, anche qualora egli avrebbe potuto comunicarlo in tempo utile per la celebrazione del processo. Nel caso in cui, quindi, manchi la rinuncia alla partecipazione al processo da parte dell'imputato ovvero l'omessa comunicazione del suo stato detentivo, l'accertata presenza di un legittimo impedimento, di cui il giudice che procede sia reso edotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenza non è legittimamente resa. Detto indirizzo interpretativo è stato reiterato anche da S.U. n. 35399 del 26/06/2010 in merito al giudizio camerale d'appello, nonché, più di recente, dalle sezioni semplici (Sez. 2 n. 8098/2016; Sez. 4 n. 19130/2014; Sez. 6 n. 2300/2013). Il Collegio rimettente menziona, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che impone all'imputato, regolarmente citato in stato di libertà e successivamente sottoposto a restrizione per altra causa, l'onere di comunicare "tempestivamente" al giudice che procede il proprio stato detentivo, non desumibile dagli atti e non conosciuto altrimenti, nonché la sua volontà di partecipare al processo. In mancanza, la dichiarazione di assenza o contumacia resa dal giudice è legittima, né l'imputato può, successivamente, invocare la mancata partecipazione al processo (ex multis, Sez. 2 n. 27817/2019; Sez. 2 n. 30258/2017). E', infatti, non ipotizzabile che ogni volta che un imputato, libero per quella causa, non sia presente in udienza incomba sul giudice l'onere di verificare il suo possibile stato detentivo (Sez. 3 n. 33404/2015). A questo punto, si legge nell'ordinanza di rimessione, il Collegio chiede se possa essere equiparato, per i fini che interessano, il trattamento previsto per i soggetti ristretti in carcere a quelli detenuti presso il domicilio. Secondo il primo orientamento che prende le mosse da S.U. n. 37483 del 26/09/2006, il sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, anche non inframuraria, di cui il giudice sia reso edotto, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato e preclude la legittima celebrazione del processo, pur se risulti che l'imputato mede-

simo avrebbe potuto informare il giudice del suo status in tempo utile per la traduzione. A sostegno di tale scelta interpretativa, si adduce la mancanza di una previsione normativa in tal senso e l'eccezionalità del rito contumaciale o in assenza, le cui norme devono intendersi di stretta interpretazione (Sez. 5, n. 37658/2020; Sez. 5, n. 47048/2019; Sez. 4, n. 18455/2014), osservandosi inoltre che, nell'ottica di un processo di tipo accusatorio, la partecipazione dell'imputato afferisce al diritto di autodifesa, certamente rinunziabile, ma non «delegabile, né confiscabile». Secondo l'opposto e più consistente orientamento, diversamente da quanto previsto per l'imputato in custodia inframuraria, per il quale il giudice deve sempre disporre la traduzione, l'imputato ristretto presso il domicilio per altra causa ha l'onere di chiedere l'autorizzazione al giudice della cautela, di allontanarsi al fine di poter partecipare al giudizio in cui risulta libero (ex multis Sez. 4, n. 10157/2020; Sez. 4, n. 3905/2020; Sez. 5, n. 6540/2018; Sez. 2, n. 7286/2018; Sez. 5, n. 32667/2018; Sez. 1, n. 39768/2018; Sez. 7, n. 20677/2018; Sez. 2, n. 48030/2016; Sez. 3, n. 33404/2015; Sez. 5, n. 8876/2014; Sez. 5, n. 12690/2014; Sez. 5, n. 30825/2014). Secondo tale interpretazione, i principi espressi dalla sentenza Arena afferiscono solo all'ipotesi di chi sia in custodia cautelare in carcere e non attengono a chi si trova in regime di arresti domiciliari, poiché questi, ricevuta la citazione a giudizio, è in condizione di chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a recarsi in udienza (Sez. 6 n. 36384/2014). La Corte, chiamata a dirimere il contrasto, prende le mosse dal richiamo ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza Arena. In particolare, in quell'occasione, la Corte chiamata a pronunciarsi in un caso di impedimento dell'imputato perché ristretto in carcere per altra causa, ha stabilito che: 1) la conoscenza da parte del giudice di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di contumacia (o di assenza) e in tal caso la celebrazione dell'udienza è consentita solo se sia stata espressa dall'imputato legittimamente impedito la volontà che si proceda in sua assenza, o sia intervenuto rifiuto di partecipare da parte dell'imputato detenuto; 2) costituisce legittimo impedimento la detenzione per altra causa, anche nell'ipotesi in cui l'imputato avrebbe potuto comunicare tale sua condizione al giudice per consentire la traduzione in tempo utile per lo svolgimento dell'udienza e

non lo ha fatto tempestivamente; 3) l'accertata presenza di un legittimo impedimento, comunque venuto a conoscenza del giudice entro la fase dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, in mancanza di una rinuncia alla partecipazione non consente la dichiarazione di contumacia (o di assenza) e, ove questa intervenga, deve ritenersi illegittima; 4) la mancanza di una espressa previsione normativa che ponga a carico dell'imputato un onere di comunicazione dello stato di restrizione sopravvenuta è di ostacolo a che possa procedersi ritualmente in contumacia (o in assenza) solo in virtù di un difetto di previa comunicazione dell'interessato; 5) l'onere di rappresentare tempestivamente il proprio impedimento è previsto dalla legge esclusivamente per il difensore (art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.). La situazione analizzata dai giudici nella sentenza Arena è, ovviamente, diversa rispetto a quella afferente alla causa posta all'attenzione del Supremo Consesso. In tal caso, infatti, il giudice di prime cure era stato edotto della situazione di restrizione in cui versava l'imputato. Detto impedimento si sarebbe superato qualora il giudice avesse emesso un ordine di traduzione dell'imputato per la successiva udienza ovvero fosse stato autorizzato a partecipare all'udienza con mezzi propri. In casi come quello all'attenzione della Corte non si pone alcun dubbio sull'inesistenza di un dovere di comunicazione da parte del ristretto tanto è vero che, se l'imputato non viene reperito e non comunica lo status impeditivo della presenza in udienza, eventualmente sopravvenuto alla fase delle indagini, è previsto il dovere officioso del giudice di disporre le ricerche anche in carcere, prima di emettere il decreto di irreperibilità, prodromico alla citazione. La questione da risolvere è, quindi, diversa poiché pone il tema della configurabilità di un impedimento assoluto dell'imputato a comparire in udienza, derivante dalla concomitante restrizione per altra causa e, altresì, il tema della conoscenza, da parte del giudice, della predetta condizione. I principi espressi nella sentenza Arena sono stati, poi, richiamati da S.U. n. 35399 del 26/06/2010, pronunciata con riferimento al caso di un imputato agli arresti domiciliari per altra causa che, giudicato nelle forme del rito abbreviato in primo grado, aveva chiesto di partecipare al giudizio camerale d'appello. In tale caso, la Corte aveva stabilito che qualora l'imputato si trovi in stato di privazione della libertà personale, sia detenuto in carcere che agli

arresti domiciliari per altra causa, il legittimo impedimento è in re ipsa. Il giudice, dunque, quando ne venga a conoscenza, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato il suo rifiuto a presenziare all'udienza. Alcune pronunce delle sezioni semplici, tuttavia, hanno messo in luce la differenza tra l'imputato detenuto in carcere e agli arresti domiciliari per altra causa, valorizzando la circostanza che in tale ultimo caso l'imputato non è assolutamente impedito, ben potendo chiedere l'autorizzazione a presenziare all'udienza, l'accompagnamento o la traduzione al giudice della cautela (Sez. 2, n. 7286/2018; Sez. 5, n. 6540/2018; Sez. 5, n. 12690/2014; Sez. 4, n. 10157/2020; Sez. 7, n. 20677/2018; Sez. 4, n. 3905/2020; Sez. 3, n. 33404/2015). Ad avviso della Corte, detto orientamento non può essere pienamente condiviso. I casi di restrizione della libertà personale diversi dalla custodia in carcere, determinano un legittimo impedimento giuridico, non diverso da quello che si configura nel caso in cui l'imputato sia in carcere; l'esercizio del diritto fondamentale di partecipare al processo, inoltre, non può essere subordinato ad «oneri non espressamente previsti dalla legge» e che «una differenziazione delle due situazioni sarebbe foriera di irragionevolezza» anche sulla scorta della considerazione che chi si trova in carcere può dialogare più agevolmente con l'autorità giudiziaria tramite l'ufficio matricola. Non si può, quindi, operare alcun distinguo tra le due situazioni. La soluzione interpretativa da sostenere è quella che configura in capo all'imputato, che abbia reso edotto il giudice del suo stato restrittivo sopravvenuto per altra causa, il pieno diritto di poter partecipare al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a suo carico. A tal proposito, si rammenti che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo al paragrafo 6 nell'elencare i diritti riconosciuti all'imputato, presuppone la sua partecipazione al processo, così come sostenuto più volte dalla Corte Edu. Quest'ultima, in particolare, più volte, ha censurato il giudizio contumaciale italiano, inducendo, così, il legislatore ad operare la novella del giudizio in assenza, che presuppone la verifica effettiva e non meramente formale della conoscenza del processo da parte dell'imputato. Anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici richiama gli stessi principi, così come la Risoluzione n. 11 del 21 mag-

gio 1975, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, elenca le "nove regole minime" che disciplinano le garanzie da riconoscere all'imputato assente. La giurisprudenza della Corte Edu mira a garantire, in sostanza, la partecipazione al processo da parte dell'imputato; solo qualora emerga una sua inequivoca e chiara volontà di non partecipare, il processo può celebrarsi in sua assenza, essendo, quindi, il frutto di una sua scelta consapevole e chiaramente manifestata. Detti principi, come è noto, sono stati ripresi dall'art. 111 della nostra Carta costituzionale, ancorandosi a quelli del giusto processo, del contraddittorio, dell'immediatezza e dell'oralità, che solo la garanzia di partecipazione al processo può vederli rispettati. Anche la normativa europea ha abbracciato detti principi, si rammenti in particolare la direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016 che prescrive che nelle norme nazionali sia previsto il diritto ad un nuovo processo nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato al di fuori dei casi che legittimano tale procedimento. Sulla scorta di tali considerazioni, è evidente che il procedimento in assenza potrà celebrarsi solo qualora vi sia certezza dell'accusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato da parte del giudice un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al processo; in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione. A conferma della ineludibilità dell'accertamento dell'esistenza di cause impeditive di mancata partecipazione al procedimento da parte dell'imputato, il legislatore ha previsto l'art. 420-ter comma 2 cod. proc. pen. che impone al giudice la verifica dell'impedimento anche in relazione al caso fortuito o alla forza maggiore. Il procedimento in assenza, insomma, è ammesso solo quando non sussistano impedimenti ovvero l'imputato in modo non equivoco e libero abbia scelto di rinunciare al suo diritto di partecipare. Tali condizioni non sussistono qualora il giudice sia a conoscenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della sua libertà personale e non sia stata manifestata dallo stesso, in modo inequivocabile, la sua volontà di non presenziare. Il giudice, pertanto, in tali casi, è chiamato ad esercitare d'ufficio e senza alcuna sollecitazione da parte dell'imputato tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di consentire la partecipazione al processo dell'imputato non rinunciante. Nel caso

di impedimento dell'imputato privato della propria libertà personale, la manifestazione di non interesse alla partecipazione non è imposta dalla legge che non pone a carico dell'imputato, citato libero a giudizio e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela ovvero presso il magistrato di sorveglianza. La partecipazione al processo, cioè, non è un interesse perseguibile di sua iniziativa, bensì un diritto. Argomenti contrari non possono essere dedotti dall'interpretazione dell'art. 22 disp. att. cod. proc. pen. Invero, il comma 1 di quest'ultima disposizione prevede il potere in capo al giudice della cautela di autorizzare l'imputato sottoposto a misura coercitiva a comparire, con mezzi propri e per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria. Sembra evidente, quindi, che, di regola, il potere autorizzatorio sia riconosciuto al giudice della cautela. Detta disposizione, però, non impone di ritenere che per comparire dinanzi ad un'autorità giudiziaria diversa da quella della cautela sia imprescindibilmente richiesta detta autorizzazione. Non è, cioè, condizione necessaria per la comparizione dell'imputato al proprio processo per causa diversa. Il comma 2 della stessa disposizione, infatti, stabilisce che detto potere autorizzatorio sia alternativo all'accompagnamento o alla traduzione e che l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire resta comunque titolare di un autonomo potere di disporre la traduzione, nei casi in cui tale incombente risulti necessario ma, in tale eventualità, può rivivere il potere del giudice della cautela di riconoscere all'interessato, che si sia attivato presso di lui in tal senso, l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio con mezzi propri, in luogo di avvalersi della traduzione. Secondo gli Ermellini, dunque, l'art. 22 citato per nulla incide sul potere-dovere del giudice che procede di disporre, quando l'atto è dovuto, la traduzione dell'imputato dinanzi a sé, ed anzi espressamente lo menziona, mentre è invece da intendere, più semplicemente, come norma che attribuisce al giudice della misura coercitiva il potere di sostituire la traduzione eventualmente disposta da altro giudice con l'autorizzazione all'allontanamento con mezzi propri, valutandone i presupposti di sicurezza. Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte, la Corte ritiene che, ai fini della valutazione dell'impedimento, debbano parificarsi gli effetti delle diverse forme di restrizione, carceraria e domiciliare. Nel caso in cui, quindi, il giudice che

procede rilevi lo stato di privazione della libertà personale dell'imputato, per qualsiasi altra causa, libero nel suo procedimento, deve disporre la traduzione dello stesso ed eventualmente il rinvio del procedimento qualora questa non sia possibile per la stessa udienza. Se, invece, detta circostanza non emerge dagli atti, sarà onere dell'imputato o del suo difensore comunicare la causa dell'impedimento a presenziare, poiché sarebbe eccessivamente oneroso gravare l'ufficio che procede di operare le verifiche anche presso gli istituti carcerari, qualora l'imputato libero non compaia. Pertanto, in assenza della rilevanza dello stato di restrizione dagli atti ovvero della sua comunicazione nel corso del dibattimento, il successivo accertamento di tale preesistente condizione non importa invalidità degli atti processuali antecedenti a tale condizione. All'impossibilità per chi procede, infatti, di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l'onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l'informazione inerente alla sua condizione di restrizione, onere che, in difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, esclude ogni rilevanza successiva di causa di nullità, non esposta, né altrimenti nota al giudicante.

Marianna Arpaia

Lesione del diritto di autodeterminarsi per ritardo di diagnosi

Corte di Cassazione Civile - sez. III - sentenza n. 34813/2021.

Una donna aveva evocato in giudizio un dermatologo, deducendo che il medico, cui si era recata per un'affezione cutanea all'alluce del piede sinistro, non aveva accertato tempestivamente la reale natura dell'affezione, che, dopo un anno dalla prima visita, un peggioramento del quadro clinico ed in seguito a degli accertamenti più approfonditi, si era rivelata essere un melanoma maligno. L'attrice chiedeva, quindi, dichiararsi la colpa del professionista con conseguente condanna al risarcimento per tardiva diagnosi.

Il dermatologo si costituiva in giudizio, eccependo che era stata la paziente a rifiutarsi di sottoporsi a più approfonditi esami nel corso delle cure e con-

cludendo per il rigetto della domanda.

L'attrice moriva e si costituivano nel giudizio di primo grado, in qualità di eredi, i suoi figli. Istruita la causa mediante prove orali, documentali e c.t.u., il Tribunale respingeva la domanda in quanto, in base alla relazione peritale, non era emersa una precisa negligenza del medico, né un nesso causale tra il melanoma e la morte della paziente. Il giudice di merito aveva escluso la responsabilità del convenuto sulla base della particolare difficoltà diagnostica dovuta alla micosi ed alla non sempre puntuale adesione dell'attrice a sottoporsi ad esami ulteriori.

Gli eredi adivano la Corte di Appello, che confermava la decisione di prime cure, ritenendo che questi potevano agire solo iure successionis, poiché aventi causa della madre (invece "per chiedere iure proprio i danni cagionati dalla morte della madre avrebbero dovuto iniziare una nuova diversa causa"), e che non era stato dimostrato che i danni patiti e la successiva morte fossero collegati all'imperizia e negligenza del medico.

La questione giungeva, dunque, dinnanzi alla Corte Suprema, che accoglieva il ricorso, rinviando la causa ad altra Corte distrettuale, la quale era tenuta: a) a valutare se il danno alla salute patito dalla vittima fosse stato allegato, considerando che si trattava di un danno in evoluzione; b) a procedere all'accertamento di esso, considerando il principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio, che di norma non è un mezzo di prova, lo diventa allorché la prova del danno — come quello alla salute — sia impossibile od estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari.

Il Collegio, in sede di rinvio, rigettava di nuovo le pretese attoree, per mancanza del nesso causale tra la presunta condotta colposa del medico ed il decesso della donna, sostenendo che una corretta e tempestiva diagnosi nel corso della prima visita non avrebbe comportato un esito differente, in quanto il melanoma si presentava già "ad uno stadio tale da poterle generare".

Rivoltisi ancora una volta al Supremo Consesso, gli eredi della defunta denunciavano, tra gli altri motivi, "violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 277 c.p.c. (360 n. 3) e dell'art. 2059 c.c.; mancato esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)". I giudici di merito si sarebbero pronunciati solo su una parte delle domande, quella inerente all'accertamento del nesso causale tra condotta medica omis-

siva ed evoluzione nefasta, od accelerazione della medesima, mentre le domande proposte comprendevano uno spettro d'esame più ampio, includendo 'i gravi danni patrimoniali e non patrimoniali anche connessi al decesso' e non solo quelli conseguenti a detto evento finale. I ricorrenti, inoltre, lamentavano la violazione a contrario dell'art. 360-bis c.p.c. per essere stata disattesa una costante giurisprudenza di legittimità, in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che il ritardo nella diagnosi avrebbe determinato di per sé una lesione del diritto di autodeterminarsi. Pertanto, ciò che rilevava non era la lesione del bene salute o della perdita di chance, quanto la lesione di un bene autonomo di per sé risarcibile in quanto tutelato dalla Costituzione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34813/2021, ha ritenuto le doglianze fondate.

Sul punto, gli Ermellini sono concordi nel ritenere che la condotta del medico non ha causato la morte della paziente, con conseguente esclusione dei danni non patrimoniali per lesione del diritto alla salute e/o alla vita, ma affermano, a differenza della Corte territoriale, che la condotta del medico ha comportato un peggioramento del periodo rimanente della paziente determinando, conseguentemente, la risarcibilità per lesione del diritto di autodeterminarsi. Infatti, l'omissione della diagnosi di una malattia terminale integra l'esistenza di un danno risarcibile, poiché non permette al paziente di essere messo nella condizione di poter programmare il corso della vita in vista di quell'esito determinato dalla malattia terminale.

Da qui la decisione di annullare la sentenza impugnata con nuovo rinvio alla Corte di Appello che dovrà attenersi, nel giudizio, al seguente principio: "in caso di colpevoli ritardi nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, ma include il danno da perdita di un "ventaglio" di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima, ovvero "non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella coscienza e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine", giacché, tutte queste scelte "ap-

partengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali". Siamo al cospetto di una sentenza certamente innovativa che, nel prevedere una nuova tipologia di danno per malpractice medica, è destinata a ripercuotersi sui professionisti sanitari, che saranno tenuti a fornire informazioni dettagliate e complete, in modo da non ledere il diritto all'autodeterminazione del paziente.

Francesca Coppola

Somministrazione dei vaccini ai figli minori e dissenso del genitore separato

Con il decreto reso in camera di consiglio in data 24.02.2022, il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. promosso da uno dei genitori – legalmente separato - v, per essere autorizzato a sottoporre i propri figli minori, di 11 anni e 14 anni, rispettivamente alla vaccinazione per il "papilloma virus" ed al trattamento vaccinale anti Covid-19.

La pronuncia appare particolarmente interessante sia per quanto riguarda il mezzo procedurale utilizzato dalla ricorrente al fine di veder accolte le proprie ragioni - anche in tema di competenza - sia per la novità della tematica affrontata.

Il ricorso si articolava su due diversi e complementari motivi ovvero l'ingiustificato e netto rifiuto opposto dal genitore-resistente nel manifestare il proprio dissenso nonostante l'assenza di motivi ostativi e di controindicazioni alle vaccinazioni e la necessità delle stesse per la tutela del diritto primario alla salute dei minori.

La domanda veniva, tra l'altro, corredata da certificazione medica attestante la mancanza di controindicazioni alla somministrazione dei vaccini e lo stato di buona salute dei minori.

Alla prima udienza venivano sentite entrambe le parti indi la causa veniva rinviata per l'ascolto del minore infradodicesimo per essere poi rimessa al collegio per la decisione.

Il Tribunale nocerino, dichiarata la propria competenza in ordine alla domanda proposta, si è pronunciato preliminarmente sull'ammissibilità del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (anche in conformità a precedenti orientamenti, si veda Tribunale di Monza, decreto del 22 luglio 2021).

All'uopo ha precisato che il predetto rimedio normativo è stato correttamente esperito, avendo esso l'espressa finalità di dirimere i contrasti tra i genitori separati o divorziati nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza che, di regola, devono essere assunte di comune accordo ed in caso di disaccordo rimesse al Giudice in base alle previsioni dell'art. 337-ter c.c., senza che assuma rilievo l'obbligatorietà o la facoltatività del vaccino.

Nella risoluzione del merito della controversia, il Tribunale, si è trovato ad esaminare le due tesi totalmente contrapposte assunte dai genitori dei minori.

Il padre, tra le altre argomentazioni, assumeva che debba ritenersi escluso che la vaccinazione per il covid-19 impedisca la diffusione del virus e che, al contrario, il numero dei contagiati tra i vaccinati era addirittura il quadruplo rispetto a quelli non vaccinati, evidenziando, tra l'altro, la natura sperimentale del vaccino e la preoccupazione in ordine ad eventuali effetti avversi. Analoga posizione assumeva il resistente in ordine alla somministrazione alla figlia minore del vaccino anti papilloma virus del quale poneva in discussione l'efficacia, evidenziando il rischio di eventuali effetti collaterali.

Al contrario, la madre dei minori, ribadiva l'importanza e la necessità di autorizzare con urgenza la sottoposizione dei minori alle somministrazioni dei vaccini per il covid-19 e per il papilloma virus, argomentando che per il primo i benefici erano senz'altro superiori ai rischi e come la mancanza di una copertura vaccinale comporti un concreto rischio di contrarre la malattia e parimenti di diffonderla, oltre a pregiudicare il regolare svolgimento della vita sociale del minore.

Al contempo la difesa della resistente sottolineava come fosse altrettanto importante la somministrazione del vaccino contro il papilloma virus alla figlia minore, in quanto assolutamente raccomandato dalla comunità scientifica.

Il Collegio, (anche conformandosi a precedenti orientamenti in tema di vaccinazioni, Tribunale di Milano, decreto 17 ottobre 2018; Corte di Appello di Napoli, ordinanza del 30 agosto 2017; Tribunale di Roma, decreto del 17 ottobre 2017), ha ritenuto che il principio secondo il quale laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore in rela-

zione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice possa sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino, così autorizzandone la somministrazione, affidandosi al genitore favorevole, potesse trovare applicazione anche nella fattispecie in esame.

In particolare, in ordine alla chiesta autorizzazione a sottoporre il minore alla vaccinazione per il covid-19, nonostante il dissenso dell'altro genitore, ha assunto valore determinante per il Giudicante la vasta diffusione del virus sul territorio nazionale e mondiale in uno alle conseguenze gravi e/o mortali che spesso il virus ha avuto.

Altro elemento posto a fondamento della decisione in commento è l'importanza della copertura vaccinale che consente di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività e la valutazione del rapporto rischi-benefici, anche sulla scorta delle risultanze degli studi della scienza medica.

Nel testo del decreto in commento si legge: "può ritenersi fatto notorio che la comunità scientifica afferma anche che l'ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività. Al contrario, l'assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose (come Omicron), comporta, da un lato, un maggior rischio per i singoli, ivi compresi i minori, di contrarre la malattia e, dall'altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso a strutture formative".

Nel provvedimento in esame si legge altresì "il rifiuto del padre appare essere in contrasto con il superiore interesse del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione nei più svariati ambiti: scolastico, sportivo, ricreativo e più in genere sociale".

Il collegio ha posto pertanto alla base della propria decisione la tutela del valore primario alla tutela del minore anche in presenza di un rifiuto di quest'ultimo ad essere ascoltato.

In ordine, invece, alla vaccinazione per il papilloma virus, il Tribunale nocerino, nel porre nuovamente al centro della propria decisione la tutela della sa-

lute del minore ha ritenuto che anche detto contrasto tra i genitori meriti di essere risolto in senso favorevole alla vaccinazione, in considerazione della elevata contagiosità del papilloma virus e del rischio cancerogeno sia per gli uomini che per le donne.

Renata Gaeta

Gli effetti della convivenza more uxorio sull'assegno di divorzio

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. n. 32198/2021

In assenza di una disposizione normativa idonea a stabilire se - ed in che modo - incida sul diritto all'assegno di divorzio l'instaurarsi di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario, è stato decisivo il lavoro svolto dagli interpreti al fine di individuare la soluzione giuridicamente più corretta e socialmente più adeguata.

Nello specifico, il punto di partenza da cui hanno preso le mosse i plurimi orientamenti giurisprudenziali e le diverse tesi dottrinali, è coinciso con l'interrogativo in ordine alla possibilità di estendere l'effetto estintivo automatico previsto dall'art. 5, co. 10, L. n. 898/1970 (concernente l'ipotesi in cui il coniuge titolare del diritto all'assegno di divorzio contragga nuove nozze) anche alla differente ipotesi in cui egli decida di creare una "famiglia di fatto".

Nelle pronunce più recenti, la Corte di Cassazione, a ben vedere, aveva optato proprio per l'equiparazione tra la scelta di intraprendere una convivenza e quella di contrarre un nuovo matrimonio. Per tale strada, pertanto, si era affermata la caducazione automatica dell'assegno di divorzio nella sua integralità per il sol fatto di una successiva convivenza da parte del coniuge beneficiario.

Tanto, sulla scorta del - forse iper valorizzato - principio di auto responsabilità: "la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto, e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero

definitivo da ogni obbligo" (Cass. Civ., sent. n. 2466/2016).

Sul riferito dibattito interpretativo ha inciso la pronuncia della Corte di Cassazione del 2018, n. 18287, che si è occupata di precisare la natura dell'assegno di divorzio dopo il definitivo tramonto del presupposto del c.d. "tenore di vita", al quale, per più di venticinque anni, era stato ancorato l'accertamento in ordine alla sussistenza del diritto da parte del coniuge "debole".

Con l'indicata sentenza si è affermata, in particolare, la "funzione composita dell'assegno divorzile", unitamente assistenziale e compensativo-perequativa, stabilendo come esso spetti al coniuge che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali in vista di un progetto comune e a "beneficio dell'unione familiare".

Proprio tale funzione compensativa ha orientato le riflessioni svolte dalla sentenza in analisi, che ha riconsiderato, quindi, l'effetto prodotto dalla convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge sul diritto all'assegno a lui attribuito in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

È evidente che "se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perché al momento del divorzio o prima di esso si è ricostruito una vita affettiva".

Dunque, un'applicazione analogica dell'art. 5, co. 10, L. n. 898/70 all'instaurazione di una convivenza more uxorio è apparsa alla Corte di Cassazione incompatibile con la riaffermata natura (anche) compensativa dell'assegno in questione da parte della più recente giurisprudenza.

Del resto, convivenza di fatto e matrimonio, pur se di pari dignità ed entrambe meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento nazionale, devono continuare a ritenersi come due differenti situazioni giuridiche - ancorate l'una all'art. 2 Cost. e l'altra all'art. 29 Cost. - sicché non sarebbe lecito estendere in via analogica alle convivenze, pur accertandone la loro stabilità, quanto il legislatore ha disposto esclusivamente per le nuove nozze.

La soluzione ottimale sul piano giuridico e sociale è data, pertanto, dal punto di equilibrio tra "il principio di auto responsabilità e la solidarietà post coniugale" come riaffermata dalla sentenza - di cui sopra - n. 18287/2018.



Ebbene, per la pronuncia n. 32198/2021 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, un valido punto di equilibrio è da rinvenirsi nel venir meno - di regola - della componente assistenziale dell'assegno divorzile, posto che "avendo instaurato un altro legame con un'altra persona, all'interno della nuova coppia, dal quale derivano reciproci obblighi di assistenza morale, ma anche materiale, l'ex coniuge non potrà continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno perché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente".

Per questa prima funzione dell'assegno, allora, può dirsi che rilevi il principio di auto responsabilità.

Diversa, però, è la sorte della componente compensativa dell'assegno di divorzio.

Con riferimento ad essa, infatti, non può sussistere alcuna perdita automatica da parte dell'ex coniuge beneficiario: spetterà al giudice, innanzitutto, accertare la stabilità della nuova convivenza e la sua decorrenza effettiva, e poi occorrerà verificare se l'attuale mancanza di mezzi adeguati del coniuge debole "sia da ricondurre o meno alle determinazioni comuni, ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo, e cioè che si accerti che i coniugi abbiano di comune accordo pianificato che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali - reddituali agli impegni familiari e casalinghi, così da ritrovarsi, a matrimonio finito, fuori dal circuito lavorativo o comunque in una

condizione diversa e peggiore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse dovuto rinunciare ad opportunità favorevoli per scelte familiari concordemente adottate".

Naturalmente, l'onere della prova graverà in capo al coniuge richiedente, pur potendo eventualmente trovare applicazione anche il sistema presuntivo.

Dovranno, altresì, essere tenute in debito conto sia le effettive potenzialità lavorative del coniuge richiedente anche

in base alla sua età, sia la durata del matrimonio, entrambe idonee ad incidere sulla quantificazione della misura dell'assegno.

Dunque, la componente compensativa dell'assegno di divorzio, una volta fornita la prova del contributo fornito al nucleo familiare mediante apporti e sacrifici personali, viene giustificata dal principio della solidarietà post coniugale, assottigliatosi, ma non del tutto reciso, a seguito del divorzio e della creazione di una nuova famiglia di fatto.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione: "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonchè sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della

eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatriomoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio".

Così stabilito, la sentenza in analisi ha, inoltre, fornito indicazioni in ordine alle modalità di erogazione della riferita componente compensativa dell'assegno di divorzio, chiarendo come sia auspicabile che le parti si accordino per corresponsioni temporanee o esborsi effettuati mediante un'unica soluzione, in modo da evitare legami patrimoniali duraturi, destinati a protrarsi per un periodo di tempo indeterminato e che possano dar luogo a potenziali conflitti tra gli ex coniugi. La corresponsione periodica, invero, appare in questi casi disfunzionale e controproducente. Ciò posto, in ordine alla funzione compensativa dell'assegno di divorzio ed alla permanenza di quest'ultimo anche in caso di convivenza more uxorio del coniuge beneficiario – sebbene con le precisazioni svolte –, alcuni interpreti hanno evidenziato la discrasia, a questo punto sussistente, rispetto a quanto stabilito dalla legge con riferimento al coniuge che contragga nuove nozze. Conseguentemente, si sono quindi interrogati sull'attuale ragionevolezza dell'art. dall'art. 5, co. 10, L. n. 898/1970.

Invero, la caducazione automatica prevista dal menzionato articolo e collegata alla circostanza che il coniuge beneficiario contragga nuove nozze, parrebbe non essere più in linea – secondo il richiamato indirizzo dottrinale – con la natura composita dell'assegno di divorzio e in particolare con la logica compensativa dello stesso.

Le considerazioni effettuate dalla sentenza in analisi e concernenti la convivenza more uxorio del coniuge beneficiario, quindi, dovrebbero indurre ad una rimediazione legislativa circa gli effetti del nuovo matrimonio sull'assegno divorzile, onde evitare incoerenti disparità di trattamento e tutele "a geometrie variabili" a fronte della medesima ratio sottesa all'assegno in questione.

Si tratta, però, di un profilo critico non portato all'attenzione della Corte di Cassazione, e tuttavia, probabilmente, destinato ad essere oggetto di più approfondita indagine futura.

Emiliana Matrone

Procedura civile: il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ex art. 630, comma 3, c.p.c. non è atto endoprocessuale, sicché non richiede necessariamente il deposito telematico

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza 10 marzo 2022 n. 7877, nell'occuparsi di una questione di massima importanza, hanno chiarito che il reclamo di cui al comma 3 dell'art. 630 c.p.c. non è atto c.d. endoprocessuale e, pertanto, non è soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico.

Nel caso specifico, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza del 26.08.2016, aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare ai sensi del comma 2 dell'art. 630 cpc, ordinando la cancellazione del pignoramento.

Avverso tale ordinanza il creditore procedente aveva proposto reclamo ai sensi del comma 3 dello stesso art. 360 cpc.

I debitori esecutati, nel contestare detto reclamo, ne avevano eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità perché il reclamo non era stato depositato telematicamente.

Il Collegio del Tribunale di Lamezia Terme accoglieva il reclamo e, conseguentemente, revocava la pronuncia di estinzione della procedura esecutiva. I debitori proponevano appello, cui resisteva il creditore.

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 19.12.2018, respingeva l'appello.

Con particolare riguardo al motivo concernente l'inammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, perché proposto in cartaceo e non telematicamente, la Corte d'Appello territoriale affermava quanto segue: «Sebbene il reclamo abbia natura di atto endoprocessuale, esso instaura una fase incidentale di cognizione nell'ambito del processo di esecuzione, in tal modo introducendo un nuovo procedimento che viene autonomamente iscritto a ruolo. Di conseguenza deve ritenersi che per tale tipologia di atto la sua presentazione in forma telematica sia facoltativa... In ogni caso, in assenza di una espressa comminatoria di inammissibilità ed in base al principio di conservazione



degli atti nulli, la relativa nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, posto che il reclamo, sebbene espresso in forma cartacea, ha parimenti consentito la regolare instaurazione del contraddittorio».

I debitori proponevano ricorso in cassazione ed il creditore resisteva con controricorso.

Con ordinanza del 21 luglio 2021, la Terza Sezione della Suprema Corte disponeva trasmettersi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, prospettando il ricorso una questione di massima di particolare importanza.

In pratica, l'ordinanza, che rimetteva gli atti al Primo Presidente, poneva un duplice quesito e cioè: a) se il reclamo di cui al comma 3 dell'art. 630 c.p.c. abbia o meno natura di atto endoprocessuale; b) per l'ipotesi di risposta affermativa al primo interrogativo, quali siano le conseguenze del deposito cartaceo dell'atto, come nella specie, in luogo di quello telematico.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, richiamano l'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica: «Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali», il quale al comma 1 stabilisce che: «... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici...».

Inoltre, richiamano il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale: «Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successiva-

mente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione...».

Orbene, il comma 1 della citata norma, nello stabilire che «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», scolpisce la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti cd. endoprocessuali, mentre per le parti non precedentemente costituite vale - tralasciando le disposizioni sul deposito telematico dettate per far fronte alla pandemia, e fintanto che non entrerà in vigore la riforma in corso del codice di rito - la regola dell'alternatività, a scelta dell'interessato, tra il deposito telematico e quello cartaceo, in forza del comma 1-bis dello stesso art. 16-bis, secondo cui: «Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e... alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1».

Risulta palese che al fine di individuare gli atti c.d. endoprocessuali, «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale», la norma al comma 1 distingue a seconda che «le parti», munite del difensore, siano o meno «precedentemente costituite».

A questo punto, le Sezioni Unite si soffermano sul concetto della costituzione in giudizio, ed in particolare evidenziano che la costituzione in giudizio, non definita dal codice di rito, ma menzionata anzitutto agli artt. 165 e 166 c.p.c., è - intesa nel significato suo proprio - atto formale mediante il quale, per mezzo degli adempimenti di volta in volta richiesti, si concretizza il rapporto tra la parte che si costituisce ed il giudice, allo scopo di rendere possibile il dispiegamento del contraddittorio, di regola, per l'intero corso del grado.

La parte che non si costituisce, e che cioè non pone in essere la formalità necessaria e sufficiente per determinare la propria presenza legale nel processo, secondo quanto stabilisce l'art. 171, comma 3, c.p.c., è dichiarata contumace.

Mentre, la costituzione in giudizio, così come espressamente disciplinata dal codice di rito, è dunque formalità collegata alla contumacia, e che non trova perciò applicazione laddove non sia prevista dalla legge e non sia correlativamente contemplato il procedimento in contumacia.

Tale osservazione induce a ritenere che l'espressione «parti precedentemente costituite», contenuta nel comma 1 dell'art. 16-bis, non possa essere intesa come riferita soltanto alla nozione di costituzione in giudizio in senso tecnico cui si è appena accennato.

Ciò deriva chiaramente dalla considerazione che il comma 1 della disposizione definisce il proprio ambito di applicazione circoscrivendolo ai «procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione». Per le Sezioni Unite, quest'ultima dicitura, peraltro imprecisa, giacché sembra supporre, con la disgiuntiva «o», che i procedimenti di volontaria giurisdizione abbiano perciò stesso natura non contenziosa, il che certo non è, testimonia che la costituzione cui la norma allude non può essere quella in mancanza della quale si determina la contumacia della parte non costituita, dal momento che una simile nozione di costituzione, prima indicata, non si attaglia, per certo, tra gli altri, ai procedimenti volontari, tanto più se non contenziosi. A tanto deve aggiungersi che l'art. 16-bis, nel suo complesso, reca, oltre alla previsione di portata generale del comma 1, ulteriori disposizioni concernenti i «processi esecutivi», nei quali il deposito telematico «si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» (comma 2), le «procedure concorsuali», nelle quali il deposito telematico è obbligatorio esclusivamente per l'organo che gestisce la procedura (comma 3), i «procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali» (comma 4-bis).

Le Sezioni Unite ritengono che «se si leggesse il comma 1 nel senso che esso recepisce la nozione di costituzione in senso tecnico, e lo si coniugasse con le previsioni degli ulteriori commi ora richiamati, si finirebbe per ammettere che l'art. 16-bis nulla dispone quanto al deposito telematico in una larga parte di procedimenti anche contenziosi disciplinati dal codice di procedura civile, che non preve-

dono specificamente l'adempimento della costituzione - basti pensare, a mero titolo di esempio, che nessuna disciplina della costituzione il codice di rito detta per i procedimenti cautelari, e che non può discorrersi di una costituzione del ricorrente in monitorio, come pure nel giudizio di legittimità, attesa la sua connotazione officiosa che non contempla la contumacia dell'intimato - e neppure sono riconducibili al ristretto ambito coperto da dette previsioni aggiuntive, concernenti le esecuzioni e le procedure concorsuali».

Ecco che, con l'espressione «parti precedentemente costituite», il comma 1 dell'art. 16-bis si riferisce non soltanto all'atto di costituzione in senso tecnico, ma anche, più in generale, alla acquisizione della veste di parte in senso formale nel procedimento incardinato dinanzi al giudice adito, veste che, almeno in senso lato, compete a ciascuna parte in qualunque procedimento destinato a svolgersi dinanzi al tribunale.

Quindi, le Sezioni Unite soggiungono che «una volta che le parti sono entrate in contatto con il giudice, a mezzo del loro primo atto, che può a discrezione delle medesime essere depositato telematicamente o in cartaceo, ogni deposito successivo deve essere obbligatoriamente telematico, fintanto che il rapporto parti-giudice non debba essere nuovamente instaurato, o perché la parte non è più la stessa, o perché non è più lo stesso il giudice».

L'art. 630, comma 3, c.p.c., stabilisce che: «Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza». Per le Sezioni Unite il rinvio al comma 3 dell'art. 178 c.p.c. è da ascrivere ad un difetto di coordinamento. L'inciso «da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e» è stato inserito nella norma dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80. Il che taglia fuori il comma 3 dell'art. 178 c.p.c. secondo cui: «Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza,

o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima».

Si considerano invece vivi i rinvii ai commi 4, secondo cui: «Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore», e 5, secondo cui: «Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi».

Infine, si precisa che il reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. è sopravvissuto alla novella introdotta dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che attribuisce la competenza per le cause di esecuzione forzata al giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico, in combinazione con l'art. 178, comma 2, c.p.c. a norma del quale l'ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (Cass. 1- luglio 2005, n. 14096).

È di tutta evidenza che il reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. è un procedimento peculiare sia per le modalità di proposizione, sia per la previsione della decisione con sentenza, appellabile secondo le regole generali.

Secondo il ragionamento logico-argomentativo delle Sezioni Unite, «quando la parte che vi ha interesse chiede una decisione sull'estinzione del processo esecutivo e propone reclamo contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione o rigetta la relativa eccezione..., il reclamo apre un giudizio sul contrapposto interesse sostanziale dei creditori e del debitore a conseguire il risultato utile dell'espropriazione ovvero a riottenere la libera disponibilità dei beni pignorati o di quanto è stato ricavato dalla loro espropriazione, come si ricava dalle norme che regolano gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo» (così la citata Cass. 1- luglio 2005, n. 14096).

Tale procedimento, avendo natura cognitiva, si colloca al di fuori dei «processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile», cui si riferisce il

comma 2 dell'art. 16-bis, e, pertanto, il regime del deposito telematico va desunto dalla regola generale posta dal comma 1 della disposizione.

In ragione di tanto, «attesa la natura cognitiva del procedimento, che si dipana sullo sfondo dell'esecuzione forzata, ma del tutto al di fuori di essa, palesando una chiara natura impugnatoria - ché, se esso non è proposto nei termini previsti, la decisione già adottata in punto di estinzione si stabilizza - tale da determinare una netta cesura tra la fase esecutiva e quella cognitiva, deve aversi per certo che la proposizione del reclamo in discorso non sia riconducibile al novero degli atti endoprocedurali».

Occorre, però, considerare che — posto che la nozione di costituzione, cui si riferisce l'art. 16-bis, è nella specie evidentemente fuori gioco, e considerato che non vi è una immutazione delle parti — per effetto del reclamo, «si instaura una nuova relazione parti-giudice, tale [da] ricondurre il reclamo medesimo al novero degli atti introduttivi sottratti alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico».

Da tanto deriva ovviamente che «al momento del reclamo, il rapporto tra le parti ed il giudice chiamato a decidere su di esso non si è ancora instaurato, atteso che lo stesso, pur rivolto al giudice dell'esecuzione, è tuttavia deciso dal collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3 (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2500): è solo col reclamo, dunque, che il reclamante entra per la prima volta in contatto col collegio».

Le Sezioni Unite concludono, quindi, nel senso che «il reclamo di cui al comma 3 dell'art. 630 c.p.c. non è atto c.d. endoprocedurale soggetto alla disciplina dell'obbligatorio deposito telematico».

Eleonora Stefanelli

Cartella di pagamento ed accesso del contribuente: il concessionario della riscossione è tenuto a conservare la copia

Nota a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 14 marzo 2022

I. Fatti di causa

La vicenda ha origine da una richiesta di accesso agli atti presentata da un contribuente ed avente

ad oggetto diverse cartelle esattoriali; ciò al fine di vagliarne l'effettiva congruità con il ruolo venutosi a formare.

Segue opposizione del concessionario della riscossione alla suesposta istanza; diniego motivato sull'assunto di una intervenuta estinzione delle cartelle richieste. Fatta eccezione per una sola di esse, relativamente alla quale viene concesso l'accesso all'estratto di ruolo.

Avverso il suddetto provvedimento interviene il contribuente, con ricorso innanzi al Tar territorialmente competente.

Il giudice amministrativo di primo grado respinge il ricorso sostenendo la posizione addotta da parte resistente; più nel dettaglio, accoglie le argomentazioni sostenute dall'agente di riscossione, attribuendo valore pienamente dirimente alle relate di notifica (concernenti tutte le cartelle di pagamento) depositate in sede di giudizio.

Di qui, il contribuente propone appello affidandolo ad una sola ed articolata censura, tesa ad evidenziare l'erroneità della statuizione emessa in prima battuta. Ovvero, parte appellante evidenzia come l'autorità giurisdizionale amministrativa avesse ancorato la pronuncia alla documentazione dimostrativa della sola attività di notificazione delle cartelle.

Questione che, invero, è stata oggetto di un fervido contrasto giurisprudenziale, ben messo in evidenza nella sentenza oggetto di disamina. Il che ha richiesto, come vedremo meglio nei paragrafi successivi, una dettagliata trattazione dei profili problematici sottesi alla controversia.

II. Oggetto della lite, con uno sguardo alle diverse posizioni giurisprudenziali

I punti posti all'attenzione dell'Adunanza Plenaria sono molteplici.

Per un verso, ci si è chiesti se il concessionario sia tenuto o meno alla conservazione della copia della cartella di pagamento; per altro, se l'estratto di ruolo possa equipararsi, sotto il versante giuridico, alla cartella.

Profili la cui risoluzione ha richiesto un intervento chiarificatore in merito alla definizione del documento (rectius: cartella di pagamento) nonché all'accessibilità della cartella di pagamento nei casi in cui non sia disponibile né riproducibile dall'ente concessionario (per fattori connessi alle modalità di produzione e/o relativi alla notificazione).

Partendo dal primo punto, i giudici hanno inteso

soffermarsi sulla natura della cartella di pagamento per poi volgere lo sguardo all'estratto di ruolo, al fine di meglio evidenziarne i profili di differenziazione.

Circa la qualificazione della cartella l'autorità giurisdizionale amministrativa è giunta a ritenere che vada intesa in termini di documento amministrativo, ritenendo pienamente applicabile la normativa operante in tema di accesso (cfr. art. 22, Legge n. 241/1990). Di guisa che non possa rientrare nell'alveo delle ipotesi derogatorie, in quanto rappresentante l'atto primario dell'esecuzione di natura esattoriale.

Ancor più, a rafforzamento di quanto sopra delineato, il Supremo Consesso ha inteso precisarne la natura eterogenea. Ne sottolinea, in primo luogo, la natura di atto finalisticamente orientato a garantire la conoscenza di una procedura esattoriale; ciò in quanto è mediante la notificazione¹ che il contribuente viene a conoscenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell'iter procedimentale e rappresentato dal ruolo².

Altresì, evidenzia la circostanza per cui la stessa include anche il precetto e tutte le informazioni utili al contribuente³.

Infine, rileva come, in ipotesi tassativamente individuate dalla legge, la cartella di pagamento possa assolvere anche ad una finalità impositiva⁴.

Argomentazioni che, nell'ottica di una logica combinata ed integrata, mettono in risalto i punti di contatto che intercorrono tra la cartella di pagamento ed il titolo esecutivo. Abilmente evidenziati nella sentenza in commento tramite il riferimento ad un importante precedente giurisprudenziale. Trattasi di un intervento delle Sezioni Unite (n. 7822/2020) il cui pregio è stato quello di rilevare come "la notificazione della cartella possa condursi sullo stesso piano, in termini finalistici, della notifica del titolo esecutivo (in tema di espropriazione forzata ex art. 479 c.p.c.) nonché del precetto".

Passando, invece, all'ulteriore profilo relativo all'accessibilità della cartella di pagamento, i giudici hanno preso in debita considerazione il D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in tema di riscossione delle imposte sul reddito. Con uno sguardo attento alla norma di cui all'articolo 26, quinto comma⁵.

Previsione, quest'ultima, che si pone in linea con il quesito posto dalla controversia. Ciò in quanto individua nel concessionario l'organo tenuto alla conservazione del documento e alla detenzione dello stesso. Non mancando di circoscrivere i confini



temporali di conservazione della cartella di pagamento nonché l'ambito soggettivo, con riguardo ai soggetti titolari del diritto di accesso.

Tuttavia, come precisato dai giudici amministrativi, un profilo di perplessità sussiste ed è rappresentato dalle modalità di conservazione del documento, laddove la norma de qua ricorre, sul punto, ad un criterio di alternatività.

Passaggio, quest'ultimo, desumibile dall'assunto (normativamente positivizzato) secondo cui "l'ente concessionario è tenuto a conservare la matrice o la copia della cartella di pagamento".

Appare, pertanto, necessario un accenno alla definizione di matrice, in quanto presente nella norma oggetto di analisi.

Al riguardo, i giudici evidenziano come l'utilizzo del termine "matrice" si ritrovi già nella prima formulazione della norma, con l'intento di indicare un modo di produzione della cartella.

Precisando come in tempi successivi, con la dematerializzazione dei ruoli⁶, abbia perso l'originario valore cedendo, così, il posto alla cartella. Quest'ultima, come precisato in sentenza, ha acquisito il significato di "documento estratto a mezzo stampa dal ruolo informatico". Di qui, la modalità di conservazione del documento che ha assunto una connotazione maggiormente incisiva è stata la copia della cartella.

Con la precisazione che in ogni caso il ricorso al sistema informatico risulta imprescindibile laddove è grazie ad esso che avviene la stampa dell'atto⁷. Non a caso, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato tiene a sottolineare come renda possibile la fedele riproduzione del titolo originale.

Veniamo, ora, alla qualificazione dell'estratto di ruolo.

In proposito, i giudici amministrativi ne delineano natura, contenuto e finalità. Non mancando, anche in tal caso, i riferimenti a precedenti giurisprudenziali.

Specificano, sul punto, che si tratta di "un atto emesso dall'agente della riscossione, indirizzato al contribuente e non contenente alcuna pretesa di natura impositiva". Più nel dettaglio, discorrono di "elaborato informatico disposto dall'ente per la riscossione che, a livello contenutistico, riporta gli elementi della cartella e, pertanto, anche gli elementi del ruolo riguardanti la cartella stessa"⁸.

Aggiungendo che non ricorra alcuna previsione normativa volta a porre le basi di una espressa regolamentazione in tema di estratto di ruolo.

Ne consegue, pertanto, la natura propriamente ricognitiva dell'estratto di ruolo atteso che ha il fine di riportare un fatto o un atto involgente le posizioni dei contribuenti.

E, come abilmente sottolineato dall'Adunanza Plenaria nella sentenza in esame, a rafforzamento delle argomentazioni suddette la giurisprudenza negli anni⁹ ha inteso adottare posizioni di segno negativo in merito all'impugnabilità dell'estratto di ruolo; ciò in piena aderenza, tra l'altro, alle fonti normative più recenti (art. 3-bis, D.L. n. 146/2021)¹⁰.

È alquanto evidente, pertanto, quale sia l'intenzione del Legislatore: condurre su piani diametralmente opposti l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento, stante le rilevanti diversità sotto il versante morfologico, funzionale nonché finalistico.

Il che ha aperto le porte al successivo quesito sot-

teso alla questione oggetto di analisi. Ovvero, se a fronte di una richiesta di accesso del contribuente il concessionario sia tenuto a fornire la cartella di pagamento (sempre che rientrante nell'intervallo temporale di conservazione obbligatoria) o una copia della stessa o se basti l'estratto di ruolo. Con particolare riguardo alle circostanze in cui il documento di interesse (rectius: cartella di pagamento) non sia disponibile o riproducibile. Rinviandosi, sul punto, al paragrafo che segue.

III. (Segue) Sull'accessibilità della cartella di pagamento nei casi in cui non sia disponibile né riproducibile dal concessionario del servizio di riscossione

Come anticipato, ulteriore profilo concerne l'accessibilità nei casi in cui la cartella di pagamento non sia più detenuta dal concessionario della riscossione né riproducibile dallo stesso in conseguenza di fattori connessi alle modalità di notificazione e/o di produzione.

In proposito, l'autorità giurisdizionale amministrativa ha evidenziato l'ampio ventaglio di posizioni venutosi a creare sul punto nel corso degli anni.

Posizioni che i giudici amministrativi hanno ancorato a tre diversi orientamenti di matrice giurisprudenziale. Una prima linea interpretativa si è posta in termini di chiusura nel senso di non ritenere ammissibile l'accesso alla cartella di pagamento; diversamente, legittima il solo rilascio dell'estratto di ruolo.

Assunto che, a detta di questo orientamento, trova sostegno in specifiche argomentazioni.

Da un lato, nel valore certificativo attribuito alla cartella di pagamento atteso che ripropone dati già presenti nel ruolo; per altro, nella possibilità riconosciuta all'ente di riscossione di conservare la matrice in sostituzione della copia¹¹.

In seconda battuta, viene posto l'accento su una diversa tesi argomentativa intesa a valorizzare la posizione autonoma del concessionario della riscossione; il che consente di attribuire pieno valore al rilascio dell'attestazione di non disponibilità della cartella. Di guisa che l'estratto di ruolo non possa dirsi equipollente alla cartella di pagamento¹².

Infine, viene analizzato un terzo insegnamento di diverso avviso. Quest'ultimo, infatti, ritiene imprescindibile il rilascio della copia della cartella di pagamento nei casi di richiesta di accesso, in quanto atto previsto espressamente dalla legge e, come tale, non passibile di sostituzione¹³.

Ne discende, pertanto, un quadro giurisprudenziale

alquanto ampio e variegato che ha fornito ai giudici amministrativi uno spunto di riflessione nella delineazione dei principi risolutivi della quaestio.

Giungono, difatti, ad escludere la possibilità per il concessionario della riscossione di porre a fondamento delle proprie ragioni la circostanza di aver ottemperato ad una prassi organizzativa operante in tema di notificazione¹⁴. Diversamente opinando verrebbe a profilarsi una inosservanza dell'obbligo di conservazione o riproduzione di una copia (cartacea o digitale).

Con conseguente violazione di una norma fondamentale¹⁵, qual è l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Previsione, quest'ultima, la cui osservanza non può essere sorvolata dovendo i concessionari intervenire sulla scorta di idonee misure, dotate di copertura normativa; richiamandosi, in una logica integrativa, la disciplina operante in tema di accesso ai documenti amministrativi¹⁶.

IV. Soluzione e principi di diritto

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria accoglie la posizione del contribuente, quale parte appellante, ribaltando le argomentazioni sostenute dal giudice amministrativo di primo grado.

Ritiene che, nel caso di specie, essendosi profilata una impossibilità oggettiva circa la conservazione della cartella, l'ente di riscossione sia comunque tenuto al rilascio di una specifica attestazione atta a comprovare la mancata detenzione del documento richiesto, con adeguato corredo motivazionale.

Di qui, il Supremo Consesso ponendo una soluzione ai diversi profili di criticità giunge all'enucleazione di due importanti principi di diritto.

Da un lato, positivizza un "obbligo di conservazione della copia della cartella di pagamento in capo al concessionario deputato alla riscossione". Richiamando, quale fonte normativa di riferimento, l'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 602/1973. Con la doverosa ed ulteriore precisazione che siffatto obbligo debba ritenersi sussistente anche "nelle ipotesi in cui il concessionario si sia avvalso di modalità semplificate di diretta notificazione della cartella a mezzo di raccomandata postale".

Dall'altro, infine, statuisce espressamente come "nelle ipotesi in cui la cartella non sia nella disponibilità concreta e materiale dell'ente di riscossione, quest'ultimo sarà tenuto a rilasciare un'attestazione che fornisca prova dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni".

- 1 Sul punto, i giudici riportano in sentenza l'art. 21, D.lgs. n. 546/1992 a mente del quale: "la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo".
- 2 Circa il profilo contenutistico del ruolo, i giudici pongono l'accento sull'art. 6, D.M. 321/1999 intitolato "Contenuto minimo della cartella di pagamento". A mente di tale previsione normativa gli elementi che la costituiscono: "devono essere elencati nel ruolo..., ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito".
- 3 Al riguardo, i giudici amministrativi riportano diverse fonti normative. Ovvero, il D.P.R. n. 602/1973 secondo il quale: "la cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata".
Altre, il D.M. n. 321/1999 il cui articolo 6, secondo comma, prevede che la cartella di pagamento riporta: "le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione".
- 4 In proposito, in sentenza i giudici discorrono di una possibile analogia con la categoria degli atti di accertamento, riportando quale referente legislativo il D.P.R. n. 600/1973, propriamente rubricato "Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". In particolare, viene ripreso quale dato normativo l'art. 36bis in esso presente intitolato "Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni".
- 5 L'articolo 26, quinto comma, D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 nel disciplinare la notificazione della cartella di pagamento statuisce espressamente quanto segue: "L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
- 6 Sul punto, in sentenza sono riportate le seguenti fonti normative: D.lgs n. 46/1999 rubricato "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337"; D.M. n. 321/1999 quale "Regolamento recante disposizioni per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46".
- 7 Al riguardo, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, nella sentenza in commento, rileva che anche in seno alla giurisprudenza sia consolidato il principio secondo cui il "sistema informatico permetta oggi la stampa di un unico originale" (Cass. n. 12888/2015). La ratio, come evidenziato dai giudici amministrativi, è la seguente: "far sì che non avvenga una riproduzione di carattere accidentale ovvero di natura dolosa del documento di interesse, qual è il titolo".
- 8 In merito, il Consiglio di Stato porta ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni una recentissima posizione della giurisprudenza di legittimità, ovvero: Cass. Sez. V, 11 febbraio n. 22798/2022.
- 9 Cfr. SS. UU. n. 19704/2015.
- 10 Nella statuizione in esame viene riportato quale dato di riferimento normativo l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito poi nella Legge n. 215/2021, il quale statuisce espressamente che: "L'estratto di ruolo non è impugnabile". Precisando, poi che: "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione" sempre che, continua la norma in oggetto, ciò avvenga nei "solì casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio

per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del precedente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

- 11 Sul punto, in sentenza vengono riportati i seguenti precedenti: Consiglio di Stato n. 2477/2017; n. 3947/2017; n. 5035/2021.
- 12 Al riguardo, nella pronuncia in commento l'Adunanza Plenaria riporta a fondamento di questa posizione i precedenti orientamenti: Cons. Stato n. 5128/2017; n. 7226/2020.
- 13 In proposito, vengono riportati diversi precedenti i quali concordano nello statuire che la cartella di pagamento deve essere conservata in formato materiale/cartaceo o digitale a cura dell'ente di riscossione, precisando che in mancanza verrebbe a profilarsi una situazione contraria alla legge. Si tratta delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2422/2014 e n. 1667/2021.
- 14 Sul punto, in sentenza viene riportata una sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2018. In particolare, il giudice delle Leggi sostiene il valore risolutivo della conoscenza effettiva della cartella di pagamento da parte del diretto interessato, qual è il contribuente. Ciò al fine di garantire allo stesso un importante diritto di matrice costituzionale: il diritto di difesa. Ciò comporta che il concessionario sia tenuto ad esibire, su richiesta del contribuente, la copia della cartella che lo stesso non ha avuto modo di conoscere in conseguenza di modalità semplificate e dirette di notificazione della stessa.
- 15 L'art. 26, D.P.R. n. 602/1973 disciplina la notificazione della cartella di pagamento; prevede espressamente quanto segue: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda". Il secondo comma, poi, precisa che: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
L'ultimo comma, inoltre, precisa i tempi di conservazione della cartella da parte dell'esattore; statuisce sul punto che: "L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione".
- 16 Sul punto, l'Adunanza Plenaria pone in evidenza, nella sentenza in commento, l'importanza che l'ente concessionario agisca sulla scorta di misure opportune intervenendo con i dovuti adattamenti al fine di evitare l'incardinarsi di situazioni conflittuali. Richiama, a fondamento di tale assunto, la norma di cui all'art. 22, sesto comma, della Legge n. 241/1990 sottolineando come il pregio di essa risieda nel collegamento che pone "tra l'obbligo di detenere ed il diritto di accesso".

Dottrina

Giuseppina Romano

Il caro carburanti e la riscoperta del reato di manovre speculative su merci

Lo stato emergenziale che il nostro Paese ha vissuto negli ultimissimi anni con il Coronavirus prima, e con la guerra in Ucraina dopo, ha portato alla ribalta, non solo, ipotesi criminose ormai considerate desuete e anacronistiche - come il reato di epidemia, dolosa o colposa, quasi di manzoniana memoria - ma anche fattispecie che, benchè contraddistinte da una più moderna connotazione economica, erano state finora di scarsa applicazione nella prassi giudiziaria e di rara trattazione nelle aule di giustizia: primo fra tutti il delitto di “manovre speculative su merci” di cui all’art. 501 bis c.p.. Introdotto nel nostro codice penale dall’art. 1 del D.L. 704/1976 (convertito nella L. 787/1976) allo scopo di contrastare deprecabili forme di accaparramento di beni di largo consumo che si verificarono nel nostro Paese durante lo “shock” petrolifero del 1973, l’art. 501 bis, che qui si vuole commentare, è riaffiorato, quasi in maniera speculare negli ultimi mesi, a causa della gravissima crisi politica, militare ed economica che sta sconvolgendo l’Europa dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin. Orbene, il vertiginoso rincaro dei prezzi di energia, gas e carburante che si è registrato all’indomani dell’inizio delle operazioni belliche, con l’inevitabile effetto a catena sui prezzi di tutti i beni di prima necessità e di largo consumo, a causa dell’accreciuto costo di produzione delle aziende e dei trasporti, ha fatto ritornare di estrema attualità il dimenticato e poco attenzionato art. 501 bis c.p.. La genesi dell’articolo in disamina, chiaramente finalizzata, come si è sopra accennato, a fronteggiare la grave crisi economica degli anni settanta, legata alle tensioni internazionali riguardanti il mercato degli idrocarburi, rendeva la norma in questione quasi di carattere emergenziale, ancorata ad evenienze del tutto eccezionali, difficilmente replicabili nella storia. Ed invece, per la sempre attuale teoria Vichiana dei corsi e ricorsi storici, gli accadimenti si sono vilmente ripetuti e l’incontrollato ed esponenziale aumento dei prezzi di energia, gas e carburante delle ultimissime settimane ha indotto la Procura di Roma, investita per prima della questione, ad aprire un fascicolo di indagine al fine di

verificare le ragioni reali dell’aumento ed individuare gli eventuali responsabili delle vergognose speculazioni. L’indagine è scattata dopo l’esposto presentato dal Codacons lo scorso gennaio in cui si chiedeva di indagare per la possibile fattispecie di truffa e di accertare, a livello dei mercati internazionali e all’ingrosso dell’energia, eventuali speculazioni che avessero alterato in maniera illecita i prezzi di elettricità e gas causando ingenti e talvolta irreversibili danni a famiglie e imprese. Un secondo esposto è stato presentato ora all’Antitrust e a 104 Procure di tutta Italia chiedendo di allargare le indagini anche ai carburanti - il cui prezzo è quasi triplicato dopo l’inizio delle operazioni militari in Ucraina - e alle speculazioni che potrebbero aver determinato l’escalation dei listini alla pompa. Lo scenario allarmante evidenziato nelle numerosissime denunce dei consumatori ha determinato, inevitabilmente, la reviviscenza dell’impolverata fattispecie codicistica di “Manovre speculative su merci” fino ad ora di scarsissimo e raro impiego sia giurisprudenziale che giurisdizionale. Tale è stata, infatti, l’ipotesi di reato ipotizzata dalla Procura Capitolina nell’ambito delle indagini che, per il momento, restano ancora a carico di ignoti. Passando ad una puntuale disamina dell’art. 501 bis, va subito segnalato che al comma 1, esso stabilisce che, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente che punisce la diversa condotta di aggioaggio, “chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822”. Al successivo comma 2 continua aggiungendo che “Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità”. Ancora al 3 comma “L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’articolo 625 (2) del codice di procedura penale”. Ed infine al suc-



cessivo comma 4 “La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza”. Va subito evidenziato che trattasi di un “reato proprio”; infatti, a dispetto della possibile attribuzione della condotta delittuosa a “chiunque”, così come indicato nel testo normativo, questa, per come successivamente specificato nella stessa norma precettiva, deve essere stata posta in essere da un soggetto che abbia operato “nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale”. Controverso è se fra i destinatari del precetto possano ricomprendersi anche coloro che svolgano le predette attività in maniera del tutto occasionale. Lo afferma chi sostiene che la ratio della disposizione, introdotta per fronteggiare congiunture economiche sfavorevoli, dovrebbe condurre a estendere nella misura più ampia il raggio della qualificazione soggettiva dell’agente, prescindendo dalla qualifica formale di imprenditore. Lo nega quella dottrina la quale reputa indispensabile l’esercizio di un’impresa con carattere di continuità e professionalità. Una lettura organica della norma fa certamente preferire l’ultima tesi. Innanzitutto è proprio l’uso del sostantivo “esercizio” che nel suo intrinseco richiama a una condotta di tipo sistematico o, comunque, metodicamente ripetuta e non certamente occasionale ed estemporanea, sembra chiaramente suggerire tale opzione ermeneutica. In secondo luogo, tale conclusione si armonizza col disposto del 4 comma che prevede la pena accessoria della «interdizione dall’esercizio di attività commerciali

o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità». Di talchè l’opinione maggioritaria è nel senso che siamo di fronte ad un “reato proprio” in quanto lo stesso potrà essere commesso solo da chi rivesta, dal punto di vista operativo, la qualifica soggettiva di esercente, nell’accezione dianzi delimitata, un’attività produttiva ovvero commerciale avente oggetto determinati beni o servizi. Ri-

guardo alla condotta, deve osservarsi che essa può presentarsi sotto due forme, rispettivamente disciplinate, pur con identità di sanzione, nel primo e nel secondo comma dell’articolo di codice in questione. Essa, infatti, può consistere, secondo la previsione di cui al primo comma della disposizione in esame, nella realizzazione di manovre speculative ovvero nell’occultamento, accaparramento od incetta di materia prime, generi alimentari di largo consumo o di prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, oppure, e questa è la previsione contenuta nel comma secondo dell’art. 501bis cod. pen., nella condotta di chi, consapevole della esistenza delle condizioni di rarefazione o di rincaro sul mercato interno dei prodotti di cui sopra, ne sottragga all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. L’elemento materiale del reato viene così integrato da una condotta generica e da alcune condotte specifiche, tutte potenzialmente in grado di recare nocumento alla economia pubblica nazionale. L’occultamento si identifica nell’atto di nascondere dalla circolazione beni o merci di cui già si dispone. L’accaparramento coincide con l’acquisto della disponibilità di una quantità di beni superiore al bisogno consueto, in modo da sfruttare tale operazione a detrimento del consumo generale. L’incetta è un accaparramento sistematico, realizzato per esaurire la disponibilità della mercanzia con lo scopo specifico di rivenderla. Maggiori problemi pone l’esatta individuazione del concetto di “manovre speculative”. Tali pratiche non possono considerarsi punibili in quanto tali: tutta l’attività commerciale risulta infatti connotata da un fisio-

logico intento di lucro che può dirsi espressione della libertà di impresa tutelata a livello costituzionale dall'art. 41. Per la migliore dottrina, esulano dall'area della liceità quelle modalità operative tese a realizzare un profitto ricollegabile ad un aumento di prezzi superiore a quello che si sarebbe conseguito nel rispetto delle normali regole di mercato. Tanto è vero che il bene giuridico oggetto di tutela non è l'interesse economico dei singoli operatori, bensì l'interesse pubblicistico a che i prezzi si formino seguendo le fisiologiche regole del mercato o tramite l'intervento delle Autorità indipendenti. L'espressione "compie manovre speculative", si ritiene da parte della dottrina maggioritaria, valga a descrivere la condotta di chi intenda - peraltro attraverso il compimento di azioni per lo più riconducibili, appunto, all'occultamento, l'accaparramento o l'incetta - conseguire un guadagno parassitario attraverso lo stravolgimento consapevole e voluto del bilanciamento fra la domanda e l'offerta di un bene avente le caratteristiche descritte dalla norma incriminatrice, onde renderne così artatamente più elevato il prezzo di cessione. Ai fini della integrazione del reato, le merci debbono avere la natura o di materie prime (e ciò è logico ove si rifletta sulla descritta genesi della norma) ovvero di generi alimentari di largo consumo o di "prodotti di prima necessità", dovendosi per tali intendere quelle merci, di vario genere, la cui disponibilità è indispensabile per lo svolgimento di una vita libera e dignitosa. Sul punto, la assai scarsa e risalente giurisprudenza della cassazione ha chiarito, se mai ce ne fosse stato bisogno, che le categorie di merci dianzi elencate sono tutte riferibili a beni mobili, dovendosi, pertanto escludere le eventuali manovre speculative aventi ad oggetto beni immobili quali edifici o terreni (Corte di Cassazione, Sezione VI penale, 26 maggio 1979, n. 2030). Passando all'analisi del secondo comma, esso reprime la condotta di sottrazione all'utilizzazione o al consumo di rilevanti quantità di merci, quando il mercato interno sia segnato da fenomeni di rarefazione o di rincaro. La rarefazione si riscontra quando la quantità dei beni in circolazione si è ridotta ad una misura insufficiente a soddisfare le normali esigenze dei consumatori; il rincaro interviene con l'aumento sensibile dei prezzi, come diretta conseguenza della loro penuria. Se nell'ipotesi delineata dal primo comma siffatte situazioni rappresentano i requisiti di idoneità dell'azione penalmente rilevante, nell'ipotesi del capoverso co-

stituiscono i presupposti della condotta: affinché le condotte di sottrazione assumano rilevanza penale, la norma richiede che esse riguardino «rilevanti quantità» di merci. Questa espressione, estremamente vaga ed elastica, può essere interpretata nel senso di ritenere assoggettabili a sanzione, quei comportamenti di portata sufficientemente ampia che, in condizioni di oggettiva mancanza di beni rispetto alla domanda di mercato, ne rendono più difficoltoso l'approvvigionamento. Con riferimento al concetto di "mercato interno", come è stato segnalato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con affermazione che, per quanto piuttosto datata, risulta ancora perfettamente conforme al dettato ed allo spirito della norma in esame, questo, sebbene non debba essere inteso come tale da esaurire l'intero mercato nazionale, deve tuttavia intendersi evocabile solamente ove di tratti di fenomeni atti a implicare - stante le dimensioni - dell'impresa interessata dalla manovra speculativa, la notevole quantità delle merci oggetto di essa e la probabile influenza che la manovra potrebbe avere sui comportamenti di altri operatori del mercato - il coinvolgimento nel meccanismo di ingiustificato aumento dei prezzi non di una fetta solamente marginale del mercato, avente, pertanto, una rilevanza solo microeconomica, ma di una, se non generalizzata, significativa parte di esso. La diffusa influenza del fenomeno sull'andamento dei prezzi, in particolare su quelli al consumo, deve essere, infatti, tale da comportare un serio pericolo per la situazione economica generale, tale cioè da determinare i suoi effetti non esclusivamente su di un ambito meramente locale di mercato, ma su una zona sufficientemente ampia del territorio nazionale sì da integrare un situazione di pericolo e di possibile nocumento per la economia pubblica generale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 ottobre 1989, n. 14534; nello stesso senso, in precedenza, anche Corte di cassazione, Sezione VI penale, 18 marzo 1983, n. 2385). Dottrina e giurisprudenza sono invece concordi nel ritenere che trattasi di reato a consumazione anticipata e di pericolo, dato che non è necessario un effettivo turbamento del mercato ma solo l'idoneità della condotta. Per contro l'effettivo verificarsi del turbamento configura un'ipotesi aggravata. Secondo la dottrina più avveduta è comunque indispensabile un pericolo concreto e non meramente astratto o presunto. Quanto all'elemento soggettivo del reato, è richiesto il dolo generico consistente

nella coscienza e volontà di compiere manovre speculative su merci in grado di riverberare i propri effetti negativi sul mercato. Trattasi, in definitiva, di una fattispecie capace di coprire una variegata casistica e idonea a confinare nell'area del penalmente rilevante le fluttuazioni e le variazioni di mercato che si rivelino dolose ed illecite. Ciò che si auspica è che la norma appena rispolverata e riscoperta non resti solo un'ipotesi di reato ma conduca alla individuazione e alla punizione di quanti saranno ritenuti responsabili dei gravi fatti narrati. In un paese come l'Italia dove l'85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada, l'aumento di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori, con il rischio di alimentare psicosi, accaparramenti e speculazioni e, soprattutto, di ulteriormente devastare un paese e un'economia già duramente provata e messa in ginocchio dalla crisi epidemiologica. In un momento storico così difficile, le Procure investite dalle denunce dei consumatori hanno, non solo, il compito di individuare e punire eventuali colpevoli, ma l'altissima responsabilità di restituire ai cittadini un po' di speranza e di dignità.

Gaetano Riccio - Eliana Libroia

L'ordine di protezione europeo nelle fonti normative UE ed interne

L'art. 2 della Direttiva 2011/99/UE¹ definisce l'ordine di protezione europeo come "una decisione adottata dall'autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione ad una misura di protezione sulla cui base l'autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro prende misure appropriate secondo la propria legislazione interna al fine di continuare a proteggere la persona protetta".

L'obiettivo di tale Direttiva consiste nel rafforzare la tutela dei diritti delle vittime di reati quando esse decidano di spostarsi dal territorio nazionale entro i confini dell'Unione europea, ricorrendo ad un meccanismo di mutuo riconoscimento delle misure protettive adottate dalle competenti autorità interne.

Nel dettaglio, le vittime di reato che lascino il pro-

prio Paese possono richiedere nello Stato membro in cui si trasferiscono una protezione almeno similare.

Tale finalità emerge innanzitutto dal Considerando n. 6 della Direttiva 2011/99/UE, ai sensi del quale: "In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario garantire che la protezione offerta a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita (...)", nonché da quanto dettato dal seguente Considerando n. 7, ove si prevede che: "Al fine di conseguire questi obiettivi la presente direttiva dovrebbe stabilire norme secondo le quali la protezione basata su misure di protezione adottate in conformità della legge di uno Stato membro ("Stato di emissione") può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta decida di risiedere o soggiornare ("Stato di esecuzione")".

In altri termini, dai Considerando citati si evince la volontà del legislatore comunitario di estendere la portata operativa delle misure di protezione delle vittime dei reati affinché i loro effetti possano prodursi anche al di fuori dello Stato di emissione, a condizione che il Paese in cui la vittima abbia deciso di spostarsi ne abbia disposto il riconoscimento.

Sebbene l'ordine di protezione europeo sia stato introdotto solo nel 2011, le prime fonti in materia sono più risalenti nel tempo.

In tal senso è possibile ricordare innanzitutto la Decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, il cui art. 12 ha stabilito che: "Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime".

Un passo in avanti nella tutela delle vittime nei procedimenti di carattere penale si è registrato poi con la tabella di marcia di Budapest, espressa dalla Risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2012, il cui Considerando n. 6 prevede che: "Le azioni in questo settore sono espressamente contemplate nell'ambito del processo di attuazione del principio del reciproco riconoscimento quale principio fondante della creazione di un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia: l'articolo 82, paragrafo

2, lettera c) del TFUE dispone infatti che l'Unione può stabilire, mediante direttive, norme minime riguardanti i diritti delle vittime della criminalità laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale”.

Il richiamo all'art. 82 TFUE si rinviene altresì nel Considerando n. 2, Direttiva 2011/99/UE, ove il par. 1 della disposizione del Trattato citata viene considerato come il principale riferimento normativo per la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

A ben vedere, la Direttiva del 2011 non amplia i diritti della vittima nel procedimento penale, ma persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza di quest'ultima quando esercita il diritto di cui all'art. 3, par. 2, TUE, anche mediante lo spostamento se sia adottata una misura di protezione naturalmente di carattere penale.

A tal proposito, come sancito dal Considerando n. 10 della Direttiva 2011/99/UE, quest'ultima non trova applicazione in presenza di misure di protezione adottate in materia civile.

Inoltre, l'eseguibilità della misura di protezione penale non è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza che accerti il reato né alla natura penale, amministrativa o civile dell'autorità che adotti la misura di protezione.

Quest'ultima disposizione trova la sua spiegazione nel successivo Considerando n. 20, ove si legge che: “Poiché negli Stati membri diversi tipi di autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza di adozione ed esecuzione delle misure di protezione, è opportuno offrire ampia flessibilità alle modalità di cooperazione tra gli Stati membri ai sensi della presente direttiva”.

Sempre nell'ottica della cooperazione l'autorità competente dello Stato di esecuzione non è tenuta ad adottare una misura di protezione identica a quella disposta nello Stato di emissione, essendo titolare di un margine di discrezionalità finalizzato all'adozione della misura più adeguata a garantire “protezione costante” alla persona protetta alla luce della propria legislazione interna.

È ammissibile, perciò, anche decidere lo spostamento della persona protetta, se sia ammessa una traslazione delle misure di protezione.

Sul punto, l'art. 19, commi 1 e 2, della Direttiva

2011/99/UE statuisce che: “Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione”.

Due anni dopo l'adozione della Direttiva in esame la disciplina in materia di ordine di protezione europeo è stata completata con il Regolamento UE n. 606/2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile ed entrato in vigore in Italia l'11 gennaio 2015.

In particolare, il Considerando n. 3 del Regolamento UE sopracitato prevede che: “In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne sono assolutamente necessarie disposizioni atte a garantire che le misure di protezione disposte in uno Stato membro siano riconosciute e, se del caso, eseguite in modo rapido e semplice in un altro Stato membro per far sì che la protezione assicurata a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in qualsiasi altro Stato membro nel quale la persona si reca o si trasferisce. È necessario assicurare che l'esercizio legittimo da parte dei cittadini dell'Unione del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità dell'art. 3, par. 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'art. 21 TFUE non si traduca in una perdita di tale protezione”.

Ancora, il Considerando n. 12 del Regolamento UE n. 606/2013 non impone agli Stati membri di modificare i propri ordinamenti interni per permettere l'adozione delle misure di protezione e l'art. 4 prevede il riconoscimento delle misure di protezione non penali in un altro Paese membro senza ricorrere ad alcuna procedura particolare, considerandole esecutive a prescindere da una dichiarazione di esecutività⁴.

Per quanto riguarda le misure di protezione penali, invece, il regolamento in esame prevede un riconoscimento indiretto e mediato.

Più esattamente, l'oggetto del riconoscimento non è la misura protettiva adottata in un Paese membro, ma l'ordine di protezione emesso dalla stessa autorità su istanza dell'offeso ed all'esito di alcune valutazioni discrezionali.

L'art. 13 del Regolamento (UE) n. 606/2013 detta, poi, l'ipotesi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione nell'eventualità in cui sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto o inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto⁵.

Infine, ex art. 14, può giungersi ad una sospensione o revoca della misura di protezione nell'ipotesi in cui l'autorità emittente dello Stato membro d'origine rilasci, su istanza dell'interessato, un certificato che testimonia tale sospensione, limitazione

torità giudiziaria di un Paese membro con cui, affinché l'interessato continui ad essere protetto, è stabilito che gli effetti della misura di protezione debbano prodursi anche nel territorio di un differente Stato membro in cui tale soggetto risieda o soggiorni o dichiari di voler risiedere o soggiornare. Ex art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, sono autorità competenti il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie.

In particolare, il Ministero della giustizia è incaricato della trasmissione e della ricezione delle misure di protezione e degli ordini di protezione europei, nonché della corrispondenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 38, D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, deve essere tenuta una corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie in modo da realizzare una cooperazione di natura tecnico-giudiziar-

ria.

L'emissione dell'ordine di protezione europeo è subordinata all'adozione di un divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. o di un obbligo di allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis c.p.p.

Peraltro, l'art. 4 del D.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 ha modificato l'art. 282-quater c.p.p., ove si impone che la persona offesa debba essere informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.



o revoca, adoperando il modulo standard multilingue di cui all'art. 196 dello stesso Regolamento.

In Italia la Direttiva 2011/99/UE è stata recepita con il D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 97, il cui art. 2, comma 1, lett. b), definisce "misura di protezione" il provvedimento che sia emesso in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente autonoma, imparziale ed indipendente di un Paese membro dell'Unione europea e con cui sono applicati divieti o restrizioni volti a garantire "la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale della persona protetta contro atti di rilevanza penale".

L'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 fornisce, invece, la nozione di "ordine di protezione europeo" quale decisione adottata dall'au-

Il giudice interviene unicamente su richiesta della persona offesa che richiede protezione o del suo rappresentante legale che dichiari di soggiornare o risiedere all'interno di altro Stato membro o che manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro.

L'istanza, a pena di inammissibilità, deve indicare il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

Se l'istanza è accolta, ex art. 5, comma 3, D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, il giudice emette un'ordinanza che deve contenere le seguenti informazioni: "a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del tutore o del rappresentante, se la persona protetta è minore o



legalmente incapace; b) data a decorrere dalla quale la persona protetta risiede o soggiorna ovvero intenda risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e periodo o periodi di soggiorno, se noti; c) indirizzo, numeri di telefono e fax, nonché indirizzo di posta elettronica certificata dell'autorità che ha emesso il provvedimento; d) data di deposito del provvedimento contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo; e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione; f) divieti e restrizioni imposti dalla misura di protezione, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivo tecnologico di controllo in conformità alle previsioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e relativo periodo di applicazione; g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché dati di contatto di tale persona; h) eventuale ammissione della persona protetta al patrocinio a carico dello Stato e indicazione della data di emissione del relativo provvedimento”.

Avverso il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di protezione europeo è esperibile il ricorso per cassazione.

L'autorità giudiziaria emittente è tenuta a trasmettere tempestivamente l'O.P.E. al Ministero della giustizia affinché sia inviato all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Se quest'ultima si rifiuta di riconoscere un O.P.E., ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, il Ministero della giustizia informa prontamente l'autorità giudiziaria emittente la misura di protezione in modo da comunicarlo al soggetto interessato.

è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 dicembre 2011, L 338/2.

- 2 Tale Risoluzione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 giugno 2011 C 187.
- 3 Il Regolamento UE n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013, L 181/4.
- 4 La norma indicata continua disponendo che: “La persona protetta che desideri invocare nello Stato membro richiesto una misura di protezione disposta nello Stato membro d'origine presenta all'autorità competente dello Stato membro richiesto: a) una copia della misura di protezione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; b) il certificato rilasciato nello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 5; e c) se necessario, una traslitterazione e/o traduzione del certificato in conformità dell'articolo 16. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della misura di protezione. Indipendentemente dall'eventuale maggiore durata della misura di protezione, gli effetti del riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono limitati a un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio del certificato. Il procedimento d'esecuzione delle misure di protezione è disciplinato dal diritto dello Stato membro richiesto”
- 5 L'art. 13, Regolamento UE n. 606/2013 continua prevedendo che: “La domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione è presentata al giudice dello Stato membro richiesto e comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto iv). 3. Il riconoscimento della misura di protezione non può essere negato a motivo del fatto che il diritto dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti un'analoga misura”
- 6 La norma sopracitata sancisce che: “La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire e successivamente modificare i moduli di cui agli articoli 5 e 14. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20”
- 7 Il D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, recante “Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2015
- 8 In particolare, l'art. 3, comma 3, D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9 dispone che: “In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di un ordine di protezione”

1 La Direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo

La Pagina dei Convegni

La Redazione

Primo Corso di formazione ed aggiornamento in diritto del lavoro

All'interno dell'ampia offerta formativa fornita, in modalità webinar, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, presieduto dall'avv. Guido Casalino, si inserisce il corso di formazione ed aggiornamento in diritto del lavoro, organizzato con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e con la collaborazione dell'AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), della Camera Avvocati Giuslavoristi del Foro di Nocera Inferiore, del Centro Studi Domenico Napoletano - Sezione di Salerno e della Scuola di Formazione Forense 'Fiorentino De Nicola'.

Abbiamo sentito, in merito all'iniziativa, l'avvocato Antonio Savarese, consigliere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore.

“Il corso nasce da un'organizzazione sinergica tra il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, la Commissione CNF Diritto del Lavoro coordinata dall'Avv. Aniello Cosimato e l'AGI - Campania nella persona del Segretario Avv. Marco Menicucci, che ringrazio ancora una volta per la fattiva collaborazione e con cui all'inizio dell'anno decidemmo di realizzare un evento formativo strutturato in 4 incontri, in modo da garantire una apprezzabile formazione agli avvocati del foro nocerino (e non solo), consentendo loro di approfondire precipue tematiche relative alla materia del diritto del lavoro ed ascoltando relatori di prestigio.

Come sempre prezioso, poi, è stato il coinvolgimento della Camera degli Avvocati Giuslavoristi del Foro di Nocera Inferiore, presieduta dall'Avv. Renato Guerriero, Associazione che da anni è impegnata nella or-

EVENTO FORMATIVO WEBINAR
24 marzo 2022
ore 15.30

Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

IL C.C.N.L. NEL LAVORO PRIVATO

Spes:
Avv. Guido Casalino
Dott. Sergio Antonio Robustella
Dott.ssa Maura Staccione
Dott.ssa Daniela Pisciotta
Avv. Aniello Cosimato
Avv. Anna De Nicola
Avv. Vincenzo Luciani
Avv. Renato Guerriero

Interventi:
Avv. Antonio Savarese

Relatore:
Prof. Enrico Crapanzani
Avv. Enrico Claudio Schiavone

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile

Si precisa che al fine del rilascio del credito formativo è indispensabile partecipare al corso esclusivamente in proprio codice fiscale.

Il mancato credito formativo non potrà essere compensato con altri corsi o con crediti formativi.



Avvocati Antonio Savarese e Guido Casalino

ganizzazione unitamente al Coa di incontri inerenti il diritto del Lavoro, oltreché del Centro Studi Domenico Napoletano - Sezione di Salerno e della Scuola di Formazione Forense 'Fiorentino De Nicola, con la direttrice Avv. Anna Laura De Nicola.

Il Corso, organizzato ancora in modalità webinar stante l'aumento dei contagi e la impossibilità di reperire una aula che garantisca il dovuto distanziamento, per il numero considerevole di oltre 500 iscritti ed una media di oltre 360 partecipanti per ogni singolo incontro. Come innanzi detto, il Corso ha avuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e, per la prima volta, un evento organizzato dal nostro Coa, è stato registrato nella piattaforma nazionale "sfera" consentendo la partecipazione di tantissimi colleghi anche da fori diversi (dal Foro di Salerno, di Napoli, di Bologna, di Torino, solo per citarne alcuni) a dimostrazione della buona offerta formativa e della voglia di tanti colleghi di approfondire determinate temi.

EVENTO FORMATIVO WEBINAR
1 aprile 2022
ore 15.30

Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

CONCILIAZIONI E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PROFILI CONTRIBUTIVI E NOVITÀ NORMATIVE

Spes:
Avv. Guido Casalino
Dott. Sergio Antonio Robustella
Avv. Aniello Cosimato
Avv. Guido Mura

Confero:
Avv. Rita Casolare

Interventi:
Prof. Michele Micone
Avv. Bruno Pisciotta
Dott. Mauro De Santis

Si precisa che al fine del rilascio del credito formativo è indispensabile partecipare al corso esclusivamente in proprio codice fiscale.

Il mancato credito formativo non potrà essere compensato con altri corsi o con crediti formativi.

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile

Tutti i relatori hanno fornito il loro prezioso contributo ed al termine di ogni relazione si è registrato un interessante dibattito tra i partecipanti ed i tanti colleghi i quali hanno potuto rivolgere le proprie domande ai relatori ed intervenire sui temi trattati”.

Il 24.03.2022 vi è stato il primo incontro coordinato dal Consigliere del Coa di Nocera Inferiore, Avv. Antonio Savarese e dopo i saluti dell'Avv. Guido Casolino, Presidente COA di Nocera Inferiore e dell'Avv. Aniello Cosimato, Consigliere del Consiglio Nazionale Forense nonché Coordinatore

della Commissione CNF Diritto del Lavoro, si è affrontato il tema “Il C.C.N.L. nel lavoro privato”. Ha relazionato dapprima l'Avv. Enrico Claudio SCHIAVONE (Presidente del Centro Studi Domenico Napoletano - Sezione di Taranto nonché componente della Commissione CNF Diritto del Lavoro), il quale si è soffermato sulle ipotesi di mutamento del CCNL applicato dal datore di lavoro e, poi, il Prof. Enrico GRAGNOLI Professore (Ordinario di Diritto del lavoro - Università di Parma), che ha illustrato la recente giurisprudenza di legittimità sul rapporto fra contratti di diverso livello. Nella seconda lezione, tenutasi in data 1.4.22 e moderata dall'Avv. Rosa Cavaliere, Componente Commissione CNF Diritto del Lavoro, si è parlato di “Conciliazioni e negoziazione assistita - profili contributivi e novità normative”. Ha dapprima intervenuto il Dott. Mauro DE SANTIS (commercialista) che ha affrontato profili contributivi e fiscali derivanti dalle transazioni in materia di lavoro e, poi, hanno relazionato il Prof. Michele MISCIONE (Professore Ordinario di Diritto del lavoro) e l'Avv. Bruno PIACCI (Avvocato Giuslavorista - Componente Commissione CNF Diritto del Lavoro) che hanno illustrato l'Istituto della Conciliazione e la recente disciplina della Negoziazione assistita, quale strumenti deflattivi del contenzioso e di risoluzione delle con-

troverse e di tutte le connesse problematiche.

Al terzo incontro, svoltosi l'8.4.22, coordinato dall'Avv. Antonio Savarese, si è discusso di “Appalti e trasferimenti d'azienda”. Il Dott. Carlo MANCUSO, Giudice del Lavoro Tribunale di Nocera Inferiore, ha relazionato sul trasferimento di azienda, in particolare soffermandosi sulla particolare ipotesi di trasferimento di ramo di azienda, mentre il Prof. Lorenzo Ioele (Professore Associato di Diritto del lavoro - Università di Salerno) ha affrontato il tema dell'appalto e della connessa responsabilità solidale tra committente ed appaltatore, ed infine ha concluso l'Avv. Marco Menicucci, Segretario AGI Campania, che ha passato in rassegna la recente giurisprudenza in ambito di appalto e trasferimento di azienda.

Il 13.04.2022 si è tenuto il quarto ed ultimo incontro dove sono state affrontate “Questioni attuali in tema di licenziamento” con le relazioni del Prof. Federico PUTATURO (Presidente AGI Campania nonché Professore Associato di Diritto del lavoro - Università Federico II di Napoli) che ha illustrato recenti sentenze in punto di tutela applicabile in caso di violazione del procedimento disciplinare e poi l'Avv. Aurora NOTARIANNI (Componente Esecutivo Nazionale AGI nonché Componente Commissione CNF Diritto del Lavoro) che è intervenuta soffermandosi in particolar

modo sui licenziamenti per l'uso improprio dei social e sull'obbligo vaccinale, sulla violazione delle misure di sicurezza e superamento del periodo comporto. Infine, ha concluso il dott. Paolo COPPOLA, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale

di Napoli, che ha illustrato in modo esaustivo, anche con l'utilizzo di slides, la recente disciplina del licenziamento all'interno della gestione della crisi d'impresa.

Ai partecipanti al corso sono stati riconosciuti n. 12 crediti formativi e sarà rilasciato il relativo attestato

WEBINAR
8 aprile 2022
ore 15.30
Il Link dell'agenda virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

APPALTI E TRASFERIMENTI D'AZIENDA

Saluti:
Avv. Guido Casolino
Dott. Sergio Antonio Robustella
Avv. Aniello Cosimato
Avv. Marco Menicucci
Avv. Antonio Savarese

Conferenza:
Avv. Antonio Savarese

Interventi:
Prof. Lorenzo Ioele
Avv. Marco Menicucci
Dott. Carlo Mancuso

Si precisa che al fine del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso interamente, esclusivamente il proprio codice fiscale.

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile

WEBINAR
13 aprile 2022
ore 15.30
Il Link dell'agenda virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

QUESTIONI ATTUALI IN TEMI DI LICENZIAMENTO

Saluti:
Avv. Guido Casolino
Dott. Sergio Antonio Robustella
Avv. Aniello Cosimato
Avv. Renato Squarone
Avv. Antonio Savarese

Conferenza:
Avv. Antonio Savarese

Interventi:
Prof. Federico Putaturo
Avv. Aurora Notarianni
Dott. Paolo Coppola

Si precisa che al fine del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso interamente, esclusivamente il proprio codice fiscale.

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile

Notizie dal Consiglio

A cura di Barbara Barbato

Consigliere del COA di Nocera Inferiore

News COA

Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense

*a cura del Consigliere Segretario
avv. Umberto Mancuso*

INDICE

Art. 1 - IL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE

Art. 2 - L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI - MODALITÀ

Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 4 - FREQUENZA DELLE UDIENZE

Art. 5 - ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI SEMESTRI DI TIROCINIO

Art. 6 - TIROCINIO PRESSO PIÙ AVVOCATI

Art. 7 - TIROCINIO PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO O UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI

Art. 8 - TIROCINIO ALL'ESTERO

Art. 9 - TIROCINIO DURANTE L'ULTIMO ANNO DEGLI STUDI UNIVERSITARI

Art. 10 - INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

Art. 11 - SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

Art. 12 - ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Art. 13 - IL CONTROLLO DELLA PRATICA DA PARTE DEL COA

Art. 14 - CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Art. 15 - TRASFERIMENTO DEL TIROCINANTE E CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA PARZIALE

Art. 16 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Art. 17 - TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

Art. 18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 19 - ALTRI PERCORSI FORMATIVI

Art. 20 - DOVERI DELL'AVVOCATO PRESSO IL QUALE SI SVOLGE IL TIROCINIO

Art. 21 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 1 - IL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico, pratico e deontologico, del praticante avvocato finalizzato, da un lato, al conseguimento di capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato ed alla gestione di uno studio legale, da altro lato, all'apprendimento consapevole dei principi etici e delle regole deontologiche per garantirne l'imprescindibile rispetto.

I praticanti, come sancito dall'art. 2 comma 2 del nuovo Codice Deontologico Forense, legge 247/2012, sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli Avvocati e al potere disciplinare degli Ordini Forense.

Il tirocinio professionale si svolge presso lo Studio Legale di un Avvocato iscritto all'Ordine di Nocera Inferiore nei termini e nei modi disciplinati dalla legge, dalle fonti regolamentari del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Il tirocinio ha durata di 18 mesi, decorre dalla data della delibera di iscrizione del Consiglio dell'Ordine e deve essere connotato da continuità nella frequenza. In caso di interruzioni o sospensioni del tirocinio non rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti.

Durante il tirocinio il praticante ha altresì l'obbligo di partecipare agli eventi formativi della Scuola di formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, come si specificherà di seguito.

Art. 2 - L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI - MODALITÀ -

La domanda di iscrizione al Registro dei praticanti di Nocera Inferiore, accessibile dal sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore all'indirizzo:

<https://www.ordineavvocatinocerainferiore.it>

Nella domanda di iscrizione l'aspirante praticante, sotto la propria personale responsabilità, deve dichiarare:

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di possedere la LAUREA IN GIURISPRUDENZA con indicazione dell'Ateneo ove conseguito il titolo ed il punteggio di laurea;
- di essere di "condotta irreprensibile" secondo i canoni previsti dalla legge professionale ed il co-

dice deontologico forense;

- di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/12;
- di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, co 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380 e 381 del codice penale;
- di non aver subito condanne per reati non colposi e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero in caso di condanna indicare imputazione e data della condanna o, nel caso di procedimenti penali in corso, dichiararsi i medesimi;
- nel caso l'aspirante praticante svolga attività di lavoro subordinato dichiararlo ai sensi dell'art. 41 c. 4 L. 247/12 nei limiti previsti dall'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70, specificando il datore di lavoro nonché giorni ed orari di lavoro;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione dei dati;
- indicare l'indirizzo PEC ai sensi dell'art. 16 c. 7 D.L. 185/2008.

Alla domanda di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti:

Certificato attestante l'iniziata pratica forense sottoscritta da un avvocato del Foro di Nocera Inferiore che abbia almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati e che non abbia più di tre praticanti;

Tre fotografie formato tessera;

Ricevuta di versamento della tassa prescritta;

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Eventuali variazioni dell'avvocato presso il quale è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, con attestazione rilasciata dal precedente e dal successivo dominus, entro trenta giorni dalla variazione.

Il praticante s'impegna a consentire che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso l'eventuale datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense.

Ove il tirocinio sia svolto in uno studio legale associato o nell'ambito di società tra avvocati la dichiarazione di disponibilità dovrà essere sottoscritta dal solo Avvocato che assume su di sé l'impegno for-

mativo.

Il Consiglio dell'Ordine verifica la sussistenza dei presupposti, quali risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1 e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei praticanti o, ove concessa, la revoca in autotutela.

Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Il praticante nello svolgimento del tirocinio deve cimentarsi nell'addestramento teorico e pratico finalizzato al conseguimento delle capacità necessarie per l'esercizio della professione di Avvocato e per la gestione di uno studio legale nel rigoroso rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche della professione.

Il praticante è tenuto a un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio da coniugarsi con una necessaria frequentazione delle udienze. La frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere comunque inferiore a 15 ore settimanali.

Il praticante è altresì tenuto a frequentare gli eventi formativi organizzati dal COA di Nocera Inferiore, ovvero a ai percorsi formativi regolarmente accreditati e/o patrocinati dallo stesso COA, nonché all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'attività svolta.

Il praticante è tenuto a versare il contributo di iscrizione al Registro dei praticanti con regolarità ed entro la scadenza prevista, rimanendo annualmente obbligato al versamento, anche dopo il periodo di compiuta pratica, finché, non chiedi la cancellazione dal Registro ove non sia disposta d'ufficio, laddove venga prevista a noema di legge.

Art. 4 - FREQUENZA DELLE UDIENZE

Il praticante oltre alla frequenza dello studio è tenuto alla partecipazione alle udienze civili, penali ed amministrative in ogni ordine e grado, in numero minimo di 20 a semestre, così come disposto dall'art. 8 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70, secondo le seguenti modalità:

non è ritenuta idonea la partecipazione ad udienze di mero rinvio e, in ogni caso, a udienze che non prevedano alcuna attività di studio della controversia o, ancora, udienze che non comportino questioni giuridiche di alcun genere, sostanziali o processuali; l'attività di udienza deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento e deve interessare questioni giuridiche processuali e sostanziali eterogenee;

non possono essere relazionate, ai fini del computo delle udienze complessive del semestre, più di due udienze nello stesso giorno;

al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze civili e arbitrali il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare nel libretto le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi della causa, la data, l'Autorità competente, attività d'udienza ed esiti della stessa;

al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze penali, il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi del procedimento, la data, l'Autorità competente, l'imputazione, attività pregressa, attività d'udienza ed esiti della stessa.

al fine di dimostrare la partecipazione alle udienze innanzi al T.A.R., il praticante, nel rispetto della privacy, dovrà annotare le udienze cui abbia partecipato, indicando: gli estremi del procedimento, la data, l'Autorità competente, l'oggetto della causa, l'attività d'udienza ed esiti della stessa.

i praticanti abilitati al patrocinio ovvero al patrocinio sostitutivo nel caso in cui abbiano direttamente partecipato svolgendo in proprio o per conto dell'Avvocato attività giudiziale, potranno procedere con le medesime modalità di cui innanzi.

Possono essere computati nel novero delle udienze alle quali il praticante deve assistere gli incontri di mediazione, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (con esclusione, quindi, del primo incontro) e che la presenza del praticante sia documentata, così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense - C.N.F., con parere n. 55/2017 pubblicato il 13 novembre 2017.

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del dominus. In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto

Ove il tirocinante svolga contestualmente alla pratica forense ulteriore e diversa attività lavorativa, al momento della presentazione della domanda e della documentazione per il riconoscimento del semestre di pratica, per quanto attiene la partecipazione all'attività giudiziale dovrà allegare prova scritta dei

relativi titoli legittimanti la sua presenza in udienza (permessi del datore di lavoro, ferie, congedo). In difetto di detta attestazione le relazioni non saranno computate ai fini del numero minimo previsto.

Art. 5 - ADEMPIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SINGOLI SEMESTRI DI TIROCINIO

All'esito di ogni semestre il praticante dovrà – entro un mese dalla scadenza dello stesso – presentare mediante apposita modulistica rinvenibile nel sito istituzionale del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, ovvero laddove abilitato al libretto online, tramite la piattaforma telematica del COA, richiesta di riconoscimento dell'attività svolta. Ciò al fine di maturare i semestri necessari per il conseguimento del certificato di compiuta pratica. Alla presentazione della domanda di riconoscimento dovrà essere allegato il libretto della pratica adeguatamente compilato, contenente cinque questioni giuridiche, per semestre, alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato, cinque atti, per semestre, processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia partecipato.

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non convalidare il singolo semestre ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.

Art. 6 - TIROCINIO PRESSO PIÙ AVVOCATI

Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro iscritto nell'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mente dell'articolo 41 comma 8 della legge 247 del 2012, deve presentare preventiva richiesta al Consiglio dell'Ordine in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento del tirocinio. Alla richiesta deve essere allegata dichiarazione di disponibilità dell'Avvocato presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo. Tale dichiarazione deve avere i contenuti di cui all'art. 10 comma 4.

In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale al massimo presso due avvocati.

Il praticante che svolga la pratica in uno Studio Legale Associato o in una Società Tra Avvocati, ove svolga parte dell'attività con altro Avvocato associato o socio, non è tenuto alla presente comunicazione.

Art. 7 - TIROCINIO PRESSO L'AVVOCATURA

DELLO STATO O UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI

Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'Ufficio legale di un Ente Pubblico per non più di dodici mesi.

Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto nell'Albo ordinario degli avvocati del Foro di Nocera Inferiore.

Art. 8 - TIROCINIO ALL'ESTERO

Il tirocinio può inoltre essere svolto per non più di 6 mesi in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di Avvocato, abilitati all'esercizio della professione. In questo caso il praticante dà preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e l'equivalenza di tale qualifica al titolo di Avvocato. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso. Al termine del semestre svolto all'estero il praticante presenta al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività dell'attività svolta all'estero secondo le norme del paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, previa eventuale audizione dell'interessato, valuta il riconoscimento del periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non riconoscere il periodo di tirocinio all'estero ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano insufficienti.

In ogni caso, il tirocinio all'estero non esime il praticante dall'obbligo di svolgere comunque, nel corso della durata del tirocinio, un semestre presso un Avvocato iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore o presso l'Avvocatura dello Stato. Fermo l'obbligo della frequentazione della Scuola di formazione Forense o di corso equipollente.

Il Consiglio si riserva di valutare previa specifica domanda motivata lo svolgimento di un periodo di pratica forense in paesi extraeuropei.

Art. 9 – TIROCINIO DURANTE L'ULTIMO ANNO DEGLI STUDI UNIVERSITARI

L'articolo 41, comma 6 - lett. D) Legge 247/12 pre-

vede la possibilità di svolgere la pratica per non più di sei mesi in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, da parte degli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, è subordinata per la sua concreta applicazione alla preventiva stipula di convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore e le Facoltà di giurisprudenza degli Istituti Universitari.

All'attualità il COA di Nocera Inferiore ha stipulato convenzioni con i seguenti Atenei:

Università degli studi di Salerno (UNISA);

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con sede in Napoli;

Università telematica "Giustino Fortunato" con sede in Benevento.

(Per la verifica in tempo reale degli Atenei eventualmente convenzionati all'atto dell'iscrizione, si consulti il sito istituzionale alla voce "modulistica" e successiva "Praticanti cancellazioni/iscrizioni").

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio. Da tale data il praticante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per 6 mesi con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

Il libretto deve essere compilato indicando venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, cinque questioni giuridiche, per semestre, alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato, cinque atti, per semestre, processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato.

Al termine del semestre anticipato (entro un mese) il praticante unitamente al libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del dominus che attesti la veridicità delle indicazioni, deve depositare una relazione finale dettagliata (ex art. 5 della convenzione) sulle attività svolte sottoscritta dall'avvocato, dal tutor accademico e dal Preside di Facoltà e restituire il tesserino.

Dopo aver conseguito la laurea il praticante deve depositare presso la segreteria dell'Ordine il certificato di laurea o autocertificazione proveniente dal sito internet dell'Università, entro 90 giorni dal conseguimento della stessa unitamente alla domanda (scaricabile dal sito internet dell'Ordine) per effettuare il Tirocinio Ordinario per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui non venga rispettato il termine di 90 giorni dal conseguimento della Laurea NON verrà riconosciuto il tirocinio anticipato.

Si precisa che l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art. 41 c. 12 L. 247/12) potrà essere richiesta decorsi 6 mesi dall'inizio del Tirocinio Ordinario e la stessa scadrà automaticamente decorsi 5 anni e 6 mesi dalla data di iscrizione al tirocinio anticipato.

Art. 10 - INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

Il tirocinio può essere interrotto solo in presenza di accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione o per sanzioni disciplinari inflitte all'Avvocato presso il quale il tirocinio svolto ovvero il praticante stesso.

Il praticante che necessita di interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine indicando e documentando le ragioni di tale interruzione.

Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante rappresentato a sostegno della domanda rigetta la richiesta di interruzione. L'interessato deve essere sentito.

Nel caso di accoglimento della domanda il tirocinio è interrotto dalla data di presentazione dell'istanza. Cessata la causa dell'interruzione il tirocinio riprende senza soluzione di continuità con l'anzianità maturata al momento della causa interruttiva.

Art. 11 - SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

È facoltà del Consiglio dell'Ordine accordare su richiesta motivata dell'interessato periodi di sospensione del tirocinio per periodi non superiori a 6 mesi.

Art. 12 - ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

L'abilitazione al patrocinio sostitutivo è prevista dall'art. 41 c. 12 legge 247/12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante Avvocato, decorsi 6 mesi dalla iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.

La domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio va compilata ed inoltrata al COA tramite il sito istituzionale. Alla medesima andranno allegati i seguenti documenti:

Libretto della pratica forense

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Relazione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 101/90 quietanza per le concessioni governative di . 168,00 sul cc postale n. 8003 intestato a: agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara - tasse di concessioni governative

L'attività sostitutiva come sopra indicata può essere svolta, senza limiti territoriali, in ambito civile, avanti al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998 nr. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

Per poter esercitare l'attività di sostituto, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41 comma 12 della Legge n. 247/2012, il praticante avvocato, superata con profitto la verifica, assume avanti al Consiglio dell'Ordine riunito in pubblica seduta l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della medesima Legge. La formula dell'impegno deve intendersi integrata della parola "praticante" avanti alla parola "Avvocato" e dunque: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Ai fini del computo del quinquennio, l'abilitazione decorre dalla data della delibera consiliare di abilitazione. L'effettiva attività è condizionata all'aver prestato l'impegno solenne avanti il Consiglio dell'Ordine.

Il provvedimento di abilitazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato.

L'abilitazione all'esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dell'esercizio professionale non determinata dal giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del patrocinio sostitutivo professionale al compimento del quinto anno dalla data di abilitazione. Ai sensi del Codice Deontologico Forense è fatto

dovere anche ai praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di curare costantemente la propria preparazione professionale attraverso studio individuale e partecipazione ad iniziative culturali.

Art. 13 - IL CONTROLLO DELLA PRATICA DA PARTE DEL COA

In attuazione dei compiti e delle prerogative attribuite dalla Legge Professionale ed ai sensi dell'art. 8, comma 4-, Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo del Consigliere Segretario, ovvero da un Consigliere da questi delegato, effettuerà il controllo ed il monitoraggio sull'andamento dei tirocini professionali, con colloqui periodici semestrali con i tirocinanti per la verifica del corretto svolgimento del tirocinio da parte degli stessi, segnalando al Consiglio eventuali criticità e comportamenti in violazione del Codice Deontologico Forense sia posto in essere dai praticanti, previa convocazione dei tirocinanti in occasione delle vidimazioni semestrali della pratica.

Art. 14 - CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

Ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione è necessario che il praticante consegua il certificato di compiuta pratica.

La richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica va effettuata direttamente dal sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, allegando la relazione delle questioni giuridiche e delle questioni deontologiche affrontate nell'ultimo semestre. L'interessato, unitamente alla relazione, è tenuto anche al deposito del libretto di pratica (con le modalità online laddove attivate).

A seguito della presentazione della domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante, previa convocazione, potrà sostenere, ove richiesto, un colloquio avanti ad un Consigliere Delegato, nel quale saranno approfondite le competenze deontologiche. Ove la domanda sia presentata contestualmente alla richiesta di riconoscimento di semestre di pratica il colloquio previsto dall'art. 8, comma 4-, Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, coinciderà con quello previsto dalla presente norma.

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non rilasciare il certificato di compiuta pratica ove, all'esito della verifica istruttoria, i risultati rendicontati dal tirocinante siano giudicati insufficienti.

La mancata partecipazione di almeno tre eventi formativi, per ciascun semestre, organizzati dall'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore è condizione ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore è competente a deliberare la compiuta pratica ove il praticante sia stato iscritto per l'intero periodo di pratica nel Registro dei praticanti di Nocera Inferiore o laddove – in caso di trasferimento ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento – l'iscrizione si sia protratta per un periodo maggiore rispetto a quello di competenza di altri Ordini. In questo caso il tirocinante è ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione a Nocera Inferiore, sede del Distretto di Corte di Appello.

Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del praticante, quindi, e vagliati i presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuta pratica.

In caso di trasferimento presso altro Ordine forense, verrà rilasciato, previa richiesta, il certificato attestante la durata del tirocinio svolto e, ove il prescritto periodo risulti interamente compiuto, verrà rilasciato il certificato di compiuta pratica.

Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte d'Appello nel cui Distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più Ordini forensi aventi sede in Distretti diversi, la sede d'esame è quella di svolgimento del primo periodo di tirocinio secondo quanto previsto dall'art. 45 L. 247/2012.

Salvo i casi previsti dalla legge, per la cancellazione dal Registro dei praticanti, è necessario il deposito di apposita domanda presso l'Ordine.

Art. 15 - TRASFERIMENTO DEL TIROCINANTE E CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA PARZIALE

Il praticante che intenda, nel corso del tirocinio, trasferirsi presso altro Ordine degli Avvocati dovrà presentare istanza di nulla osta al trasferimento avvalendosi dell'apposita modulistica rinvenibile nel sito istituzionale.

Deliberato il nulla osta al trasferimento, il praticante potrà quindi chiedere l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati ricevente.

Deliberata la nuova iscrizione, il praticante, ai fini del completamento della procedura di trasferimento

chiederà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, rilascio del certificato di compiuta pratica parziale per il periodo effettivamente svolto. Alla domanda dovrà essere allegato il libretto della pratica compilato in ogni sua parte e nei limiti della attività svolta, corredato dalla dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio, dichiarazione quest'ultima necessaria per la richiesta attestazione dell'attività svolta nello studio legale. Qualora il praticante intenda trasferirsi presso altro Avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore, sarà sufficiente darne comunicazione scritta (fac-simile scaricabile dal sito istituzionale) al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, allegando nuova dichiarazione di disponibilità nonché dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio con attestazione del periodo di svolgimento effettivo. Il periodo di tirocinio non certificato dalla dichiarazione dell'Avvocato non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Art. 16 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs. N. 398/97, è valutato per la durata di un anno di pratica forense, ai sensi e per gli effetti del DM 11.12.2001 n. 475, e ciò sia se l'iscrizione alla scuola di specializzazione abbia preceduto l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa.

In ogni caso il semestre residuo, da intendersi ai fini del presente regolamento quale unico, e dunque ultimo, semestre di pratica, che decorre dall'iscrizione nel registro dei praticanti, dovrà essere di pratica effettiva e come tale sarà valutato dal Consiglio anche ai fini della concessione del certificato di compiuta pratica.

Il praticante all'atto dell'iscrizione nel registro praticanti, o comunque in momento successivo qualora solo in seguito intervenisse l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine la sussistenza di tale condizione.

La presentazione dell'attestazione del positivo superamento del primo anno della S.S.P.L. o del diploma di specializzazione al Consiglio dell'Ordine è titolo fungibile, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, all'attestazione di positivo su-

peramento della Scuola Forense.

Art. 17 - TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

L'attestazione di positivo svolgimento del tirocinio di 18 mesi presso Uffici giudiziari a sensi e per gli effetti dell'art. 73 co. 13 del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013 come successivamente integrato da D.L. 90/2014, è valutato per la durata di un anno di pratica forense.

Il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore ritiene la formazione comune dei futuri protagonisti del mondo della giurisdizione un importante e qualificante elemento per, in prospettiva, dar vita a un sistema giustizia, nell'interesse del cittadino e della collettività, laico, efficiente, responsabile e consapevole.

Lo svolgimento del tirocinio, dunque, non è di per sé condizione ostativa allo svolgimento contestuale della pratica forense. Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato – sia esso praticante già iscritto che intenda associare alla pratica lo svolgimento del tirocinio presso Ufficio giudiziario, sia esso tirocinante presso Ufficio giudiziario che intenda iscriversi al registro dei praticanti – sentita la Commissione pratica, si riserva di valutare il singolo caso con particolare riferimento alla compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.

Rimane fermo l'obbligo di prestare almeno 6 mesi di tirocinio presso uno studio legale.

Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga il tirocinio presso Uffici giudiziari può essere esonerato dalla frequentazione della Scuola Forense solo qualora tale tirocinio preveda, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel POF del COA e, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. L'eventuale esonero è deliberato dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'interessato. La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense. Tale attività formativa sarà programmata e organizzata dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 18 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Come si è già accennato innanzi, il praticante dovrà in ogni caso partecipare a momenti formativi di aggiornamento professionale. In particolare dovrà,

partecipare ad almeno 3 eventi formativi a semestre.

La mancata e ingiustificata partecipazione al numero minimo di incontri potrà essere considerata ostantiva, unitamente agli altri parametri previsti dalla legge e dai regolamenti, al rilascio del certificato di compiuta pratica. Il praticante è tuttavia esonerato dall'obbligo di documentare la propria partecipazione agli incontri studio nel periodo in cui abbia effettivamente frequentato la partecipazione a corsi di preparazione all'esame di Avvocato riconosciuti o alla Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali.

Il venir meno a questi doveri può costituire motivo di responsabilità ed addebito disciplinare.

Art. 19 - ALTRI PERCORSI FORMATIVI

Lo svolgimento di dottorato di ricerca presso Facoltà di Giurisprudenza su materie giuridiche di stretta pertinenza alla professione di Avvocato, non è di per sé condizione ostantiva allo svolgimento contestuale della pratica forense. Così altrettanto per master di formazione in materie giuridiche.

Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'interessato – sia esso praticante già iscritto che intende associare alla pratica lo svolgimento di un percorso accademico o un master, sia esso iscritto a tali percorsi formativi che intenda iscriversi al registro dei praticanti, assunta la documentazione necessaria, si riserva di valutare il singolo caso con particolare riferimento alla compatibilità del tirocinio rispetto ai requisiti necessari e imprescindibili della pratica forense.

Il praticante Avvocato che contestualmente, previa delibera consiliare, svolga dottorato di ricerca o master formativi può essere esonerato dalla partecipazione agli eventi formativi del COA solo qualora detti percorsi prevedano, come obbligatorio, un connesso omologo specifico percorso di formazione su materie analoghe a quelle trattate nel POF del COA, in particolare, in materia di diritto forense e deontologia forense. L'esonero è deliberato su richiesta dell'interessato. La delibera potrà essere anche di esonero parziale con necessità di integrazione formativa obbligatoria in diritto forense e deontologia forense.

Art. 20 - DOVERI DELL'AVVOCATO PRESSO IL QUALE SI SVOLGE IL TIROCINIO

L'Avvocato che intenda accogliere un praticante deve avere maturato almeno cinque anni di iscrizione

all'albo professionale e dev'essere in regola con gli oneri posti a suo carico dalla Legge Professionale n. 247/2012 anche in materia di formazione. L'Avvocato, salvo espressa delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine, può accogliere presso il proprio studio un numero massimo di tre praticanti.

L'Avvocato ha il dovere di assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica per consentire un'adeguata formazione valorizzandone la partecipazione nello svolgimento dell'attività in studio e incentivandone la partecipazione alle udienze.

E' dovere dell'Avvocato assicurare al praticante il tempo necessario per la frequentazione della Scuola Forense, per la partecipazione a momenti formativi e di aggiornamento professionale, nonché per l'approfondimento e lo studio personali; parimenti, nei periodi di tirocinio antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di Avvocato, dovrà agevolare e consentire che il praticante diminuisca la presenza in studio, fino a sospenderla, nell'immediatezza delle prove dell'esame di abilitazione.

Oltre a trasmettere al praticante le competenze tecniche, pratiche e strategiche proprie e tipiche della professione forense, l'Avvocato, con ciò dando sostanza all'essenza dell'obbligo formativo che assume verso le nuove generazioni con la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 10 comma 4, anche e soprattutto in ragione della funzione sociale della professione, è tenuto a formare il praticante sulla deontologia e l'etica professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi precetti morali.

L'Avvocato deve altresì esser impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.

La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'Avvocato. L'infedele attestazione costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'Avvocato, sia per il praticante.

Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, anche in ragione dei precetti deontologici vigenti l'Avvocato opportunamente può riconoscere al praticante avvocato, con apposito contratto, un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio di prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvo-

cato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni - con esclusione del periodo feriale - l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Art. 21 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e della contestuale pubblicazione sul sito istituzionale e trova applicazione avuto riguardo anche agli iscritti nel registro praticanti al momento dell'entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge Professionale Forense (Legge n. 247/2012) nonché del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70.

Calendario degli incontri con i Delegati del Distretto di Corte di Appello di Salerno, Avvocati Maria Annunziata e Vincenzo Nocilla

Si informano gli iscritti che, a far data dal 04 aprile p.v., saranno ripristinati gli incontri con i Delegati di Cassa Forense presso la sede dell'Ordine, secondo il calendario di seguito riportato.

Gli Avvocati Maria Annunziata e Vincenzo Nocilla riceveranno, pertanto, gli iscritti del Foro di Nocera Inferiore, presso l'Aula Mediazione 2, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nei seguenti giorni: 23 maggio, 13 giugno, 27 giugno, 4 luglio e 18 luglio.

*News CASSA FORENSE
Tratte dal sito www.cassaforense.it*

Avviso per le società tra avvocati (STA)

Le Società tra Avvocati (STA) costituite ai sensi dell'art. 4 bis della L. 247/2012, sono tenute ad

iscriversi nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati e hanno l'obbligo dichiarativo e contributivo nei confronti di Cassa Forense (vedi "Regolamento Società tra Avvocati" in vigore dal 1-/1/2022), ovvero l'obbligo di invio telematico del Mod.5 ter e del versamento della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari dichiarato ai fini IVA, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Al fine di consentire gli adempimenti connessi all'invio del primo modello 5 ter /2022 (riferito all'esercizio 2021), Cassa Forense ha dedicato una apposita sezione sul sito www.cassaforense.it (accessi riservati - società tra avvocati - registrazione) riservata alle STA per l'inserimento dei dati utili alla registrazione della Società.

Per agevolare nella procedura di accreditamento della STA si riportano di seguito le informazioni relative ai dati richiesti in sede di registrazione che potrà essere effettuata dal Legale rappresentante o da un Amministratore iscritto alla Cassa Forense:

- codice fiscale della STA;
- partita IVA della STA;
- indirizzo sede legale della STA;
- denominazione della STA corrispondente a quanto riportato nell'atto costitutivo da allegare in un unico file pdf, di peso massimo di 3MB ;
- data costituzione della STA;
- foro di iscrizione della STA;
- data di iscrizione della STA alla Sezione Speciale dell'Albo;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della STA;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria (E mail) della STA se presente.

Alla conclusione dell'inserimento dei dati è data possibilità di verificarne l'esattezza per poi procedere all'invio, a cui segue il rilascio di una ricevuta di avvenuta registrazione della STA e l'invio - all'indirizzo di posta elettronica certificata, fornito in fase di registrazione - del Codice Meccanografico per l'accesso al portale riservato alle STA.

A partire dal mese di luglio 2022, sarà messa a disposizione la procedura di compilazione e invio telematico del modello 5 ter, e la possibilità di generare gli avvisi di pagamento.

Il pagamento e l'invio del modello 5/ter dovranno essere effettuati entro il 30 settembre di

ogni anno, nello specifico entro il 30/09/2022 per il mod 5ter/2022.

Bando per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale – scadenza 15/06/2022

Art. 1 Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento di 1.600.000,00 per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione legale.

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Sono esclusi coloro che hanno percepito il contributo in forza dei bandi n. 9/2019, III/2020 e n. 4/2021.

Art. 3 Importo

Il contributo è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell'IVA, sostenuta per l'acquisto di strumenti informatici destinati all'esercizio della professione nel periodo dal 1- gennaio 2021 alla data di pubblicazione del presente bando.

Non sono riconoscibili contributi di importo inferiore a 300,00 o superiore a 1.500,00.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese relative all'acquisto dei seguenti strumenti informatici, limitatamente ad uno per tipologia:

- computer fisso;
- computer portatile;
- monitor;
- tablet;

- cuffie, auricolari, microfono;
- webcam;
- stampante multifunzione;
- sistema per videoconferenze;
- licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi e aggiornamenti;
- firewall;
- abbonamento per l'utilizzo di piattaforme per videoconferenze;
- dispositivi per l'archiviazione, protezione e/o condivisione dei dati dello studio.

Art. 4 Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art.6 sono richiesti i seguenti requisiti:

essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento; non aver beneficiato di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti.

Art. 5 Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24,00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda contenente l'autocertificazione del reddito complessivo relativo all'anno 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della/e fattura/e quietanzata/e relativa/e all'acquisto eseguito nel periodo dal 1- gennaio 2021 alla data di pubblicazione del presente bando, intestata/e all'iscritto o allo studio associato cui appartiene.

Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante deve produrre,

nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata nel seguente ordine e in base ai seguenti criteri:

- domande di iscritti che risultano essere in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021 e non abbiano percepito il contributo tramite i bandi per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici indetti dalla Cassa per gli anni 2017 o 2018;
- domande di iscritti che risultano essere in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021 e abbiano percepito il contributo tramite i bandi per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici indetti dalla Cassa per gli anni 2017 o 2018;
- domande di iscritti che non risultano essere in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021.

Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto e ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Nell'ambito della graduatoria, l'ordine di assegnazione è formato in ordine crescente dell'ammontare del reddito complessivo relativo all'anno 2020.

In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, reddito complessivo relativo all'anno 2020, data di nascita e numero di anni di iscrizione alla Cassa, nonché a effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

Bando per servizio di prestiti agli iscritti under 35 anno 2022 – scadenza 31/10/2022

Premessa

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, in vigore dal 1- gennaio 2016, ha avviato una iniziativa in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, che permetta loro, nei primi anni di esercizio dell'attività professionale, di accedere al mercato del credito, beneficiando dell'intervento da parte dell'Ente per l'abbattimento al 100% degli interessi passivi e per gli aspetti legati alla garanzia per l'accesso al credito. Il servizio di prestiti in favore degli iscritti, di durata triennale (21/3/2022 – 20/3/2025) è stato aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, a Banca Popolare di Sondrio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2021).

Art.1

Oggetto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a4) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, indice, anche per l'anno 2022, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/2/2022 un bando per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l'accesso al credito, tramite interventi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento ed al potenziamento dello studio legale. Il servizio, affidato a Banca Popolare di Sondrio, prevede la possibilità per i richiedenti, entro il plafond di cui al successivo art. 4, di beneficiare di un abbattimento al 100% degli interessi passivi relativi al prestito stesso che verranno versati dalla Cassa all'Istituto di credito e della garanzia fideiussoria prestata dall'Ente per coloro che abbiano dichiarato un reddito professionale inferiore ad € 10.000,00. L'importo erogabile in conto capitale agli iscritti da parte della Banca non potrà superare complessivamente il limite di € 10.000.000 annuo.

Art.2

Beneficiari

Hanno titolo per beneficiare dell'iniziativa gli iscritti

alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35- anno di età alla data di presentazione della domanda e che non abbiano in corso un altro prestito riguardante precedenti analoghi bandi della Cassa Forense.

Art.3

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando il richiedente:

- deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5) e con il pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dell'Ente, con possibilità di presentare all'atto della domanda richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Regolamento Unico Previdenza Forense) o di aderire ad accertamenti già avviati dalla Cassa (art. 75 Regolamento Unico Previdenza Forense);
- deve aver dichiarato, nell'ultimo Modello 5, un reddito netto professionale non superiore ad € 40.000,00;
- non deve aver compiuto il 35- anno di età alla data di presentazione della domanda;
- deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato;
- non deve avere in corso un altro prestito riguardante precedenti analoghi bandi della Cassa Forense.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione a Cassa Forense; qualora, pertanto, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dall'Albo il contributo viene meno ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla rata successiva alla mensilità in cui è stata adottata la delibera di cancellazione dall'Albo, anche con eventuale rimborso degli interessi versati dalla Cassa e non dovuti, oppure all'immediato rimborso del credito residuo.

Art.4

Importo erogabile e caratteristiche del prestito

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di seguito indicato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai professionisti con reddito netto professionale dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore ad € 10.000,00.

Le caratteristiche del prestito sono:

- un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 3,40%;
- un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad € 5.000,00 ed un massimo pari ad € 15.000,00 per iscritto;
- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
- la periodicità rata mensile;
- spese di istruttoria una tantum pari ad € 35,00 a carico del richiedente;
- nessuna spesa per incasso rata;
- estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'applicazione di alcuna penale;
- delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;
- oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.

Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente bando è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l'anno 2022, ad € 1.000.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all'intera durata del prestito e di € 2.500.000,00 per la garanzia fidejussoria.

Art.5

Domanda – Termini e modalità di invio

La richiesta di prestito deve essere inviata entro il 31/10/2022, a pena di inammissibilità, alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense esclusivamente tramite l'apposita procedura on line attivata sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it).

Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà produrre, sempre con modalità telematica, una autocertificazione in cui vengano indicate le finalità del prestito come evidenziate all'art. 1 del Bando.

Cassa Forense, comunque, si riserva di verificare, anche a posteriori, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun anno solare.

Art.6

Disposizioni finali

I richiedenti ammessi all'iniziativa dovranno sottoscrivere, a pena di decadenza, il relativo contratto di

prestito con Banca Popolare di Sondrio entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al beneficio di cui al presente bando.

Bando per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri estivi diurni dei figli minori di iscritti alla Cassa – scadenza 31/10/2022

Art. 1

Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14 lett. a7) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e giusta delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2022, indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri estivi diurni, fino allo stanziamento dell'importo di 1.000.000,00, in favore di iscritti alla Cassa con figli minori di età compresa tra i tre e i quattordici anni alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2

Destinatari

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n- 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è concesso ad uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Art. 3

Importo

Il contributo, erogato in unica soluzione, è pari al 50% della spesa complessiva documentata, al netto di IVA, per la frequenza di centri estivi diurni, e non potrà essere inferiore ad euro 150,00, né superiore ad euro 1.000,00 per ogni figlio.

Art. 4

Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui all'art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod.5) alla data di pubblicazione del bando;

- non essere beneficiario di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti;
- avere un reddito professionale non superiore ad euro 65.000,00 relativo all'anno 2021 (Mod. 5/2022);
- frequenza da parte dei figli minori di centri estivi diurni, per almeno quindici giorni, tra la fine dell'anno scolastico 2021/2022 ed il 30 luglio 2022;
- trasmettere il modulo di domanda con le autocertificazioni richieste e corredato della documentazione prescritta all'art. 5 del bando.

Art. 5

Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 1 ottobre 2022 e sino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2022 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.casaforense.it. Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica, copia della fattura/e relativa/e alle spese sostenute per la frequenza, da parte dei figli minori, dei centri estivi diurni, intestata/e al richiedente.

Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo

I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda. Gli iscritti non in regola con il pagamento dei contributi dall'anno 2015 fino all'anno 2021 saranno postergati nell'erogazione del contributo ove le risorse previste nel bando non siano esaurite.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet l'elenco dei beneficiari senza indicazione del nominativo, ma con codice meccanografico/numero di protocollo della domanda, nonché a effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta dal richiedente.

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
STATISTICHE AGGIORNATE AL 26/04/2022

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	518	17	1	0	536
Avvocati (non cassazionisti)	1507	15	2	17	1541
Totale	2025	32	3	17	2077

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	148	7	0	0	155
Avvocati (non cassazionisti)	784	10	0	3	797
Totale	932	17	0	3	952

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	370	10	1	0	381
Avvocati (non cassazionisti)	723	5	2	14	744
Totale	1093	15	3	14	1125

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	177	263	440
Praticanti Abilitati	69	117	186
Totale	246	380	626

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1371	1332	2703

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
40	1	2



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC